*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 170**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 23 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

**98A6532**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 luglio 1998, n. 240.

**Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La promozione ed il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni di celebrazione della ricorrenza, nell'anno 1998, del cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in conformità alle risoluzioni dell'assemblea generale delle Nazioni unite, sono affidati ad un comitato da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il Ministero degli affari esteri. Il comitato può avvalersi dell'assistenza del cerimoniale diplomatico della Repubblica nonché di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.

2. Il comitato di cui al comma 1 è posto sotto la presidenza onoraria del Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e per il funzionamento del comitato e del relativo ufficio di segreteria, ivi compresa l'eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal comitato stesso, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 0,5 miliardi per l'anno 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che provvede a erogare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del capo della segreteria. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni dei servizi sono eseguiti anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

2. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito di cui al comma 1 è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1998 ed a lire 500 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4499):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 gennaio 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 febbraio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 24 e 26 marzo 1998; il 1° e 15 aprile 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 13 maggio 1998.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 14 maggio 1998 e approvato il 2 giugno 1998.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3314):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 9 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, il 24 giugno 1998 e approvato il 2 luglio 1998.

**98G0291**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1998.

**Scioglimento del consiglio comunale di Vaglio Basilicata.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vaglio Basilicata (Potenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vaglio Basilicata (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fulvia Zinno è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Vaglio Basilicata (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo — sezione provinciale di Potenza — con provvedimento n.100/106 dell'11 marzo 1998, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto di diffida.

Nelle sedute del 27, 30 e 31 marzo 1998, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione del 1998.

Pertanto, l'organo di controllo, con decreto n. 100/171 reg. 370 del 9 aprile 1998, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 11 maggio 1998 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Vaglio Basilicata, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1344/13-4/Gab. del 14 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vaglio Basilicata (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fulvia Zinno.

Roma, 10 luglio 1998

*Il Ministro dell'interno:* NAPOLITANO

**98A6550**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 maggio 1998, n. **241**.

**Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

E CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e successive modifiche, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi in attuazione delle direttive CEE n. 74/63/CEE del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1° dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1° aprile 1987, n. 91/126/CEE del 13 febbraio 1991, n. 91/132/CEE del 4 marzo 1991 e n. 92/63/CEE del 10 luglio 1992;

Viste le direttive 92/88/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1992, 94/16/CE del 22 aprile 1994 e 96/6/CE del 16 febbraio 1996, entrambe della Commissione, che modificano la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto di procedere al recepimento delle predette tre direttive comunitarie con il presente regolamento;

Visto l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera *f)*;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 ottobre 1996;

Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'articolo 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia veterinaria;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.11/24315/AG.80/999 del 21 aprile 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

*a)* agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1992, n. 228;

*b)* alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni;

*c)* alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte *B*;

*d)* ai microorganismi nei mangimi;

*e)* ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato *B* del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

*f)* agli alimenti dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per «animali» gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi.

2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere *a), b), c), c1), d), e), f), n)*, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte *A*, non possono, in particolare, essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per gli alimenti composti per animali.

Art. 3.

1. Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.

2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della sanità, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *f)*, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, può prevedere che le quantità massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.

3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonché determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda.

4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte *A*, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato.

5. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte *A*, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per l'alimento semplice, la materia prima di cui alla colonna n. 2 dell'allegato II, parte *A*, può essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia:

*a)* destinata esclusivamente a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e successive modifiche;

*b)* accompagnata da un documento che deve indicare:

1) che la materia prima è destinata a fabbricanti di mangimi composti, iscritti nell'elenco di cui alla lettera *a)*;

2) che la materia prima non può essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali;

3) la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.

6. Il comma 5, lettere *a)* e *b)*, si applica anche alle materie prime ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte *B*, la cui quantità massima non sia limitata nella parte *A*, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per gli alimenti semplici corrispondenti.

7. Una partita di una materia prima elencata nell'allegato II, parte *A*, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non può essere mescolata con altre partite di materia prima o con partite di alimenti.

Art. 4.

1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero della sanità constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto negli alimenti per gli animali o nelle materie prime e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione CE, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.

2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE.

Art. 6.

1. Il servizio veterinario delle UU.SS.LL. competenti effettua, anche a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze:

*a)* la partita di materie prime è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dal presente regolamento e non è pertanto conforme all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo;

*b)* la partita di alimenti non è conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo.

3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui è prevista la distruzione della partita.

4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della sanità, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perché queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali.

5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente.

6. Nel caso in cui una partita di materie prime o una partita di alimenti per gli animali sia inviata in uno Stato membro benché sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della sanità comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

2. Il Ministero della sanità può respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento.

Art. 8.

1. È abrogato il decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 maggio 1998

*Il Ministro della sanità*
BINDI

*Il Ministro per le politiche agricole*
PINTO

*Il Ministro dell'industria*
*del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 6*

ALLEGATO I

| Sostanze, prodotti<br>colonna 1 | Alimenti per animali<br>colonna 2 | Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12%<br>colonna 3 |
|---|---|---|
| **A) Sostanze (ioni o elementi)** | | |
| 1 Arsenico | *Alimenti semplici* | 2 |
| | ad eccezione di: | |
| | _ farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio disidratati, come pure le polpe di barbabietole da zucchero disidratate e le polpe di barbabietole da zucchero disidratate e melassate | 4 |
| | _ fosfati ed alimenti per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini | 10 |
| | Alimenti completi ad eccezione degli | 2 |
| | alimenti completi per pesci | 4 |
| | Alimenti complementari | 4 |
| | ad eccezione di | |
| | _ composti minerali | 12 |
| 2 Piombo | Alimenti semplici | 10 |
| | ad eccezione di: | |
| | _ foraggi verdi | 40 |
| | _ fosfati | 30 |
| | _ lieviti | 5 |
| | Alimenti completi | 5 |
| | Alimenti complementari | 10 |
| | ad eccezione di | |
| | _ composti minerali | 30 |
| 3 Fluoro | Alimenti semplici | 150 |
| | ad eccezione di: | |
| | _ alimenti d'origine animale | 500 |
| | _ fosfati | 2000 |
| | Alimenti completi ad eccezione di | 150 |
| | _ alimenti completi per bovini, ovini, caprini | |
| | _ durante l'allattamento | 30 |
| | _ altri | 50 |
| | _ alimenti completi per suini | 100 |
| | _ alimenti completi per pollame | 350 |
| | _ alimenti completi per pulcini | 250 |
| | Composti minerali per bovini, ovini e caprini | 2000 [1] |
| | Altri alimenti complementari | 125 [2] |

1 Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari all' 1,25% del contenuto in fosforo.

2 Quantità in fluoro riferita ad una quantità in fosforo dell'alimento di 1%

| Sostanze, prodotti<br>colonna 1 | Alimenti per animali<br>colonna 2 | Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12%<br>colonna 3 |
|---|---|---|
| 4 Mercurio | Alimenti semplici ad eccezione di: | 0,1 |
| | _ alimenti per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini | 0,5 |
| | Alimenti completi ad eccezione di: | 0,1 |
| | _ alimenti completi per cani e gatti | 0,4 |
| | Alimenti complementari (ad eccezione di alimenti complementari per cani e gatti) | 0,2 |
| 5 Nitriti | Farine di pesce | 60 (espresso in nitrito di sodio) |
| | Alimenti completi ad eccezione di:<br>_ alimenti destinati agli animali domestici ad eccezione di uccelli e pesci di acquario | 15 (espresso in nitrito di sodio) |
| 6 Cadmio | Alimenti semplici di origine vegetale | 1 |
| | Alimenti semplici di origine animale (ad eccezione dei mangimi per animali da compagnia) | 2 |
| | Fosfati | 10 [3] |
| | Alimenti completi per bovini, ovini e caprini (ad eccezione degli alimenti completi per vitelli, agnelli e capretti) | 1 |
| | Altri alimenti completi (ad eccezione dei mangimi per animali da compagnia) | 0,5 |
| | Alimenti minerali | 5 [4] |
| | Altri alimenti complementari per bovini, ovini e caprini | 0,5 |
| **B) Prodotti** | | |
| 1 Aflatossina B1 | Alimenti semplici ad eccezione di: | 0,05 |
| | _ arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati | 0,02 |
| | Alimenti completi per bovini, ovini e caprini | 0,05 |
| | ad eccezione di: | |
| | _animali da latte | 0,005 |
| | _vitelli e agnelli | 0,01 |
| | Alimenti completi per suini e pollame (salvo animali giovani) | 0,02 |

3 Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

4 Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 1% di fosforo

| Sostanze, prodotti<br><br>colonna 1 | Alimenti per animali<br><br>colonna 2 | **Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12%**<br>colonna 3 |
|---|---|---|
| | Altri alimenti completi | 0,01 |
| | Alimenti complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione degli alimenti complementari per gli animali da latte, vitelli e agnelli) | 0,05 |
| | Alimenti complementari per suini e pollame (ad eccezione dei giovani animali) | 0,03 |
| | Altri alimenti complementari | 0,01 |
| | Alimenti complementari per gli animali da latte | 0,005 |
| 2 Acido cianidrico | Alimenti semplici ad eccezione di:<br>_ semi di lino<br>_ panelli di lino<br>_ prodotti di manioca e panelli di mandorle | 50<br>250<br>350<br>100 |
| | Alimenti completi ad eccezione di:<br>_ alimenti completi per pulcini | 50<br>10 |
| 3 Gossipolo libero | Alimenti semplici ad eccezione di:<br>_ panelli di cotone | 20<br>1200 |
| | Alimenti completi ad eccezione di:<br>_ alimenti completi per bovini, ovini e caprini<br>_ alimenti completi per pollame (salvo pollame da uova) e vitelli<br>_ alimenti completi per conigli e suini (salvo i suinetti) | 20<br>500<br>100<br>60 |
| 4 Teobromina | Alimenti completi eccettuati:<br>_ gli alimenti completi per bovini adulti | 300<br>700 |
| 5 Essenza volatile di senape | Alimenti semplici ad eccezione di:<br>_ panelli di colza | 100<br>4000 (espresso in isotiocianato di allile) |
| | Alimenti completi ad eccezione di:<br>_ alimenti completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)<br>_ alimenti completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame | 150 (espresso in isotiocianato di allile)<br>1000 (espresso in isotiocianato di allile)<br>500 (espresso in isotiocianato di allile) |

| **Sostanze, prodotti**<br>colonna 1 | **Alimenti per animali**<br>colonna 2 | **Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12%**<br>colonna 3 |
|---|---|---|
| 6 Viniltoossazolidone (Vinilossazolidin tione) | Alimenti composti per pollame ad eccezioe di:<br>_ alimenti composti per pollame in fase di deposizione delle uova | 1000<br>500 |
| 7 Segale comuta (Claviceps purpurea) | Tutti gli alimenti contenenti cereali non macinati | 1000 |
| 8 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi,glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui | Tutti gli alimenti | 3000 |
| a) Lolium temulentum L., | | 1000 |
| b) Lolium remotum Schrank, | | 1000 |
| c) Datura stramonium L. | | 1000 |
| 9 Ricino (Ricinus communis L.) | Tutti gli alimenti | 10 (espresso in gusci di ricino) |
| 10 Crotalaria spp. | Tutti gli alimenti | 100 |
| 11 Aldrin<br>12 Dieldrin } isolatamente o assieme, espressi in dieldrin | Tutti gli alimenti ad eccezione di:<br>_ grassi | 0,01<br>0,2 |
| 13 Canfene clorurato (toxafane) | Tutti gli alimenti | 0,1 |
| 14 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano espressi in clordano) | Tutti gli alimenti ad eccezione di:<br>_ grassi | 0,02<br>0,05 |
| 15 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT) | Tutti gli alimenti ad eccezione di:<br>_ grassi | 0,05<br>0,5 |
| 16 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan) | Tutti gli alimenti ad eccezione di:<br>_ granturco<br>_ semi oleosi<br>_ alimenti completi per pesci | 0,1<br>0,2<br>0,5<br>0,005 |
| 17 Endrin (somma dell'endrin e del delta cheto endrin espressi in endrin) | Tutti gli alimenti ad eccezione di :<br>_ grassi | 0,01<br>0,05 |
| 18 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro) | Tutti gli alimenti ad eccezione di:<br>_ grassi | 0,01<br>0,2 |

| Sostanze, prodotti<br>colonna 1 | Alimenti per animali<br>colonna 2 | Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12%<br>colonna 3 |
|---|---|---|
| 19 Esaclorobenzolo (HCB) | Tutti gli alimenti ad eccezione di: | 0,01 |
| | _ grassi | 0,2 |
| 20 Esaclorocicloesano (HCH) | | |
| 20.1 isomero alfa | Tutti gli alimenti ad eccezione di: | 0,02 |
| | _ grassi | 0,2 |
| 20.2 isomero beta | Alimenti composti ad eccezione di: | 0,01 |
| | _ alimenti per bestiame da latte | 0,005 |
| | Alimenti semplici ad eccezione di: | 0,01 |
| | _ grassi | 0,1 |
| 20.3 isomero gamma | Tutti gli alimenti ad eccezione di: | 0.2 |
| | _ grassi | 2 |
| **C) Impurità botaniche** | | |
| 1 Albicocco _Prunus armeniaca L. | Tutti gli alimenti | I semi e frutti delle specie vegetali qui elencate e i derivati dalla loro trasformazione possono trovarsi negli alimenti degli animali solo sotto forma di tracce quantitativamente indeterminabili |
| 2 Mandorlo amaro_ Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke(=Prunus amygdalus Batsch var.amara (DC.)Focke) | | |
| 3 Frutti del faggio non decorticati_ Fagus silvatica(L.) | | |
| 4 Camelina_ Camelina sativa (L.) Crantz | | |
| 5 Mowrah, bassia, madhuca _Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L.=Illipe malabrorum Embl.)Madhuca indica Gmelin (=Bassia latifolia Roxb.=Illipe latifolia (Roxb.)F.Mueller) | | |
| 6 Purgère_ Jatropha curcas L. | | |
| 7 Croton_ Croton tiglium L. | | |
| 8 Senape indiana_ Brassica juncea(L.) Czern. et Coss. ssp.integrifolia(West.) Thell. | | |
| 9 Senape di sarepte_ Brassica juncea (L.)Czern. et Coss. ssp.juncea | | |
| 10 Senape cinese_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea var. lutea Batalin | | |
| 11 Senape nera _ Brassica nigra (L.) Koch | | |

| Sostanze, prodotti<br><br>colonna 1 | Alimenti per animali<br><br>colonna 2 | Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12%<br>colonna 3 |
|---|---|---|
| 12 Senape d'Etiopia _ Brassica carinata A. Braun. | Tutti gli alimenti | I semi e frutti delle specie vegetali qui elencate e i derivati dalla loro trasformazione possono trovarsi negli alimenti degli animali solo sotto forma di tracce quantitativamente indeterminabili |

ALLEGATO II

PARTE A

| Sostanze, prodotti<br><br>colonna 1 | Materie prime<br><br>colonna 2 | Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità del 12%<br>colonna 3 |
|---|---|---|
| 1 Aflatossina B1 | Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati | 0,2 |
| 2 Cadmio | Fosfati | 10 (1) |
| 3 Arsenico | Fosfati | 20 |
| 3 Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0 5 mg su ogni 1% di fosforo | | |

PARTE B

| Sostanze, prodotti<br><br>colonna 1 | Materie prime<br><br>colonna 2 | Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità del 12%<br>colonna 3 |
|---|---|---|
| | | |

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993».

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994».

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, così come modificata dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *f)*, è il seguente:

«*f)* le quantità massime di sostanze e prodotti desiderabili tollerati negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare il testo dell'art. 11 è il seguente:

«Art. 11. — Il Governo o le regioni, se le raccomandazioni o le direttive comunitarie non riguardano materia già disciplinata con legge o coperta con riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi o con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi».

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, all'art. 6, sub *u)*, recita:

«La individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare all'art. 17, commi 3 e 4, recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art. 1:*

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 228, reca: «Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248, 91/249, riguardo agli additivi nell'alimentazione per animali».

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

— Il D.M. 13 novembre 1985 reca: «Prodotti di origine minerale e chimico-industriale che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali».

— Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 45, riguarda l'attuazione delle direttive CEE 93/74, 93/34, 95/9, 95/10, in materia di alimenti dietetici per animali.

*Note all'art. 2:*

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare l'allegato I, lettere *a), b), c), c1), d), e), f), n),* così come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, datato 16 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1991, recita come segue:

«*a)* Mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.

*b)* Razione giornaliera: la quantità totale dei mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

*c)* Mangimi semplici: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale.

*c1)* Ingredienti o materie prime: i diversi prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi destinati a essere messi in circolazione come mangimi semplici o per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

*d)* Mangimi composti: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche e inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

*e)* Mangimi completi: le miscele di mangimi per gli animali che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

*f)* Mangimi complementari: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi per animali.

*n)* Animali familiari: gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consunate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia».

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, così come modificata dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera *f)*, è il seguente:

«*f)* le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazione da fornire per detti alimenti».

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 228, reca: «Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248, 91/249, riguardo agli additivi nell'alimentazione per animali».

*Nota all'art. 8:*

— Il decreto interministeriale 24 settembre 1990, n. 322, riguarda il regolamento sulle sostanze e sui prodotti indesiderabili nei mangimi.

**98G0289**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 maggio 1998, n. **242.**

**Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 dicembre 1997, n. 158/96;

Ritenuto di poter accogliere solo parzialmente l'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, relativa all'articolo 1, comma 1, in quanto dalle disposizioni di cui all'articolo 25, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si evince l'esclusione dell'applicazione della norma ai dipendenti di università italiane;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.14/31890/4.23.27 del 21 maggio 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Finalità dei contratti d'insegnamento*

1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono stipulare con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative.

2. La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al comma 1 è comprovata dal possesso di titoli scientifici e professionali, secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

### Art. 2.

*Criteri e modalità per la stipula*

1. Per i fini di cui all'articolo 1, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni, determinano una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono le modalità di partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali, nonché i casi di incompatibilità con l'attività didattica. I professori a contratto non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo e alla stipula dei contratti d'insegnamento di cui al presente regolamento.

3. I contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati dal rettore secondo le norme degli statuti e dei regolamenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali; hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di sei anni. Non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali.

### Art. 3.

*Disapplicazione di norme*

1. Per ciascuna università o istituto di istruzione universitaria statale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dall'ateneo ai sensi dell'articolo 2, si intendono non applicabili:

*a)* gli articoli 25 e 100, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

*b)* l'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

*c)* l'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

nonché gli articoli 94, comma 3, 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, limitatamente alla locuzione «professori a contratto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 1998

*Il Ministro*: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1998*
*Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 143*

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine i facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

— L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— L'art. 17, comma 96 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), così recita:

«96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

*a)* il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

*b)* il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

*c)* il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

*d)* il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

*e)* i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti».

— Gli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), prevedono:

«Art. 25 (*Professori a contratto*). — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.

Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademico e nei limiti delle disponibilità finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Università, assegnano i fondi alle facoltà o scuole che in sede di programmazione dell'attività didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessità di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.

Le facoltà o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facoltà designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresì le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Università estere, purché non insegni in Università italiane.

La sua alta qualificazione scientifica o professionale sarà comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica ed amministrativa.

Il rettore, in esecuzione della delibera della facoltà, stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.

I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa Università. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga delle idonee competenze.

I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti agli stessi enti.

Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni».

«Art. 100 (*Attribuzione di insegnamenti nelle facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione*). — Per le facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facoltà o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facoltà ovvero per il caso in cui il numero dei professori ordinari di una facoltà sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facoltà, provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri:

*a)* mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarità, purché ricompreso nei limiti di affinità di cui al precedente art. 9;

*b)* ove non sia possibile attivare nelle nuove facoltà tutti gli insegnamenti previsti con o l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non più di un triennio o dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facoltà o Università, purché titolari di disciplne comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative o operate ai fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal o successivo art. 114;

*c)* mediante trasferimento, con modalità analoghe a quelle previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato;

*d)* ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalità di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante contratti di

diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione.

Per la facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicità biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consiglio universitario nazionale».

*Note all'art. 3:*

— Per il testo degli articoli 25 e 100, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), così recita:

«Art. 4 (*Organizzazione didattica*). — Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la parte di propria competenza in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'attività didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici.

L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facoltà e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382.

L'attività didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32.

Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle predette scuole, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessità e previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

— L'art. 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione e della finanza pubblica), è il seguente:

«32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto».

— Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

«Art. 94 (*Consigli di corsi di laurea e di indirizzo*). — Nelle facoltà comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea:

1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;

2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;

3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati;

4) propone al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;

6) adotta nuove modalità didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto.

Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.

Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende o coordina le attività del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici.

Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici.

Partecipano altresì al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati nonché i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari.

I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari.

I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni».

«Art. 95 (*Consiglio di facoltà*). — A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far parte dei consigli di facoltà i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalità che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto.

I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario, nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nei consigli di facoltà le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dal'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati».

— L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, così recita:

«Art. 14 (*Consiglio della scuola*). — Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto, previsti nel precedente art. 4, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

**98G0288**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 luglio 1998.

**Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere provinciale di Napoli.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giovanni D'Ambrosio è stato nominato consigliere provinciale di Napoli, subentrando nella carica per surroga ad un consigliere dimissionario;

Rilevato che il predetto consigliere, già sindaco del comune di Ottaviano (Napoli) quando gli organi elettivi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 1991, n. 221, risulta coinvolto in procedimenti penali per reati connessi alla attività di pubblico amministratore;

Considerato che il comportamento del sopracitato amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta;

Considerato, altresì, che la permanenza del signor Giovanni D'Ambrosio nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo attuale di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giovanni D'Ambrosio dalla carica di consigliere provinciale di Napoli;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giovanni D'Ambrosio è rimosso dalla carica di consigliere provinciale di Napoli.

Roma, 18 luglio 1998

*Il Ministro:* NAPOLITANO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Giovanni D'Ambrosio è consigliere provinciale di Napoli dal 4 marzo 1998, essendo subentrato nella carica per surroga di un componente dimissionario.

Il predetto amministratore rivestiva la carica di sindaco del comune di Ottaviano (Napoli), quando gli organi elettivi di quell'ente sono stati sciolti con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997 — ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 — per gravi forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, emerse a seguito di indagini condotte dai competenti organi nonché dagli accertamenti effettuati dalla commissione di accesso all'uopo nominata.

In particolare, era risultato che le consolidate distorsioni delle procedure amministrative poste in essere dal comune di Ottaviano, finalizzate prevalentemente a favorire gli illeciti interessi delle locali consorterie malavitose, erano da attribuire in misura preponderante all'influenza prevaricante del sindaco, sig. Giovanni D'Ambrosio, che, nel contempo, è riuscito a coltivare i propri interessi e quelli dei suoi familiari. Il che trova conferma nella sentenza del T.A.R. della Campania, n. 1961 del 16 giugno 1998, che, nel rigettare il ricorso proposto per l'annullamento del citato decreto di scioglimento, ha valutato gli elementi riportati sintomatici non solo dei collegamenti e condizionamenti dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata, ma anche e soprattutto delle concrete disfunzioni e pregiudizi per l'ordine pubblico che tale infiltrazione ha determinato.

Il citato consigliere provinciale risulta, altresì, essere oggetto di numerose informative di reato, tutte relative ad attività poste in essere nella qualità di pubblico amministratore.

Gli addebiti contestati, con l'aggravante della continuazione e del concorso con altri indagati, riguardano ipotesi di reato relative a peculato, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, falsità materiale, truffa aggravata, violazione di norme urbanistiche e propaganda elettorale all'interno di seggio.

Le circostanze e le situazioni che delineano la figura del consigliere provinciale, evidenziando lo sconcertante intreccio politica-malaffare-criminalità organizzata, sono ampiamente riportate nel richiamato recente provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose dell'amministrazione comunale di Ottaviano guidata proprio dal sig. Giovanni D'Ambrosio.

Il settore dell'edilizia privata, dagli accertamenti condotti, è risultato essere quello più permeabile agli illeciti scopi affaristici. Infatti, le costruzioni abusive, realizzate nel periodo in cui il signor Giovanni D'Ambrosio ha ricoperto la carica di sindaco di quell'ente, hanno subito una decisa impennata specie nella frazione in cui il medesimo ha ottenuto il massimo dei consensi elettorali.

Sintomatica della personalità dell'amministratore è la vicenda riguardante l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria comunale ad una società, il cui amministratore unico risulta, secondo i competenti organi investigativi, aver intrattenuto rapporti con elementi di spicco della camorra fin dal 1970. Per tale vicenda il signor Giovanni D'Ambrosio è stato destinatario di un ordinanza di custodia cautelare in carcere, in data 14 ottobre 1997, in quanto gravemente indiziato del reato di peculato aggravato.

Anche la più recente ordinanza del tribunale di Napoli del 24 marzo 1998 contribuisce a suffragare ulteriormente la gravità e la fondatezza delle numerose accuse mosse al consigliere provinciale.

Con la predetta ordinanza viene confermato il decreto di sequestro preventivo di una somma di danaro che la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Ottaviano avrebbe dovuto versare a favore di una società, i cui soci risultano o legati allo stesso signor Giovanni D'Ambrosio o appartenenti alla disciolta amministrazione del comune di Ottaviano.

Il giudice del riesame, nello stesso provvedimento, ha più volte sottolineato la volontà della predetta amministrazione comunale guidata dall'allora sindaco e attuale consigliere provinciale di favorire la richiamata società per l'aggiudicazione dell'appalto-concorso indetto per la rilevazione dello stato del territorio comunale ai fini della formazione di una banca dati per il rifacimento dell'anagrafe tributaria, evidenziando numerose anomalie e illegittimità.

La quantità e la consistenza delle pendenze processuali, unitamente ai fatti accertati in sede di accesso presso il comune di Ottaviano a carico del consigliere provinciale, avvalorati dalla recente sentenza del T.A.R. della Campania nonché dall'ordinanza del tribunale di Napoli con argomentazioni dettagliate e approfondite, delineano

un profilo soggettivo dell'amministratore in netto contrasto con l'esercizio della pubblica funzione di cui il medesimo è attualmente investito e compromettono il regolare svolgimento dell'azione amministrativa.

Significativamente la permanenza del predetto amministratore nell'assemblea provinciale, che potrebbe essere chiamata nei prossimi mesi a pronunciarsi, tra l'altro, in merito all'approvazione del P.R.G. del comune di Ottaviano, adottato dal commissario ad acta, espone la vita amministrativa dell'ente locale ad un elevato grado di possibile inquinamento e genera, altresì, un motivato potenziale pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, anche per la notorietà delle circostanze penali in cui il medesimo è coinvolto.

Lo stesso presidente dell'amministrazione provinciale ha espresso vive perplessità in ordine al subentro del suddetto consigliere, evidenziando il contrasto tra l'indirizzo dell'attuale amministrazione, fortemente impegnata sul fronte della legalità e della lotta alla camorra, con le vicende personali del sig. Giovanni D'Ambrosio.

Il prefetto di Napoli, ritenuta sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta — che si intende qui richiamata — per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Giovanni D'Ambrosio dalla carica di consigliere provinciale di Napoli, attesa la sussistenza di fondati motivi di preoccupazione per la situazione dell'ordine pubblico.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giovanni D'Ambrosio dalla carica di consigliere provinciale di Napoli.

Roma, 17 luglio 1998

*Il direttore generale dell'Amministrazione civile*
GELATI

**98A6585**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1995.

**Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Breno.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
### IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministenale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Breno, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

*Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DINI

**98A6618**

DECRETO 8 luglio 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Tempio Pausania.**

### IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note prot. n. 962 del 19 giugno 1998, n. 970 del 26 giugno 1998 e n. 988 del 30 giugno 1998 con le quali l'ufficio del registro di Tempio Pausania ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 23, 24, 25, 26 e 30 giugno 1998 per trasloco dai

vecchi locali di via Del Valentino ai nuovi locali nella zona industriale di interesse regionale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Tempio Pausania è accertato nei giorni 23, 24, 25, 26 e 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 luglio 1998

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**98A6554**

---

DECRETO 8 luglio 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tempio Pausania.**

## IL DIRETTORE REGIONALE
### DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note prot. n. 4868 del 22 giugno 1998, n. 4901 del 26 giugno 1998 e n. 4929 del 30 giugno 1998 con le quali l'ufficio distretturale delle imposte dirette di Tempio Pausania ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 23, 24, 25, 26 e 30 giugno 1998 per trasloco dai vecchi locali di via Del Valentino ai nuovi locali nella zona industriale di interesse regionale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tempio Pausania è accertato nei giorni 23, 24, 25, 26 e 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 luglio 1998

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**98A6555**

---

DECRETO 13 luglio 1998.

**Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 12 maggio c.a., con il quale si è provveduto, tra l'altro, all'inserimento nella tariffa di vendita della marca di sigarette Route 66 Lights;

Vista l'istanza con la quale la ditta Imperial Tobacco International Limited ha chiesto la modifica del contenuto dichiarato di nicotina e condensato della citata marca di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

| Marca | mg/sigaretta nicotina/condensato da | | mg/sigaretta nicotina/condensato a | |
|---|---|---|---|---|
| Route 66 Lights ....... | 0,6 | 8,0 | 0,5 | 6,0 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1998

*Il direttore generale:* CUTRUPI

**98A6584**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 luglio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società edificatrice - La Trave», in Dogato.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciale del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Considerato il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli ex uffici provinciali del lavoro e degli ex ispettorati nelle direzioni provinciali del lavoro;

Valutate le risultanze dell'istruttoria effettuata su istanza dalla quale sono emersi i presupposti dello scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Società edificatrice - La Trave», con sede in Dogato, frazione di Ostellato (Ferrara), costituita con rogito notaio dott. Nino Bertelli in data 22 ottobre 1976, repertorio n. 134544, registro delle società n. 4655 del tribunale di Ferrara è sciolta senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

Ferrara, 8 luglio 1998

*Il direttore:* DE ROGATIS

**98A6556**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 luglio 1998.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, in Jesi.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi;

Vista la delibera del 21 febbraio 1998 con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 8, 10, 13, 14 e 15 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 10, 13, 14 e 15 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

*Titolo IV*

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

Comma 1.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno *in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati.*

*(Omissis).*

Comma 3.

L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione *qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.*

*(Omissis).*

*Titolo V*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, nominati dall'assemblea dei soci nel proprio ambito; *durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.*

Comma 2.

*Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio ambito, con almeno cinque voti favorevoli, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.*

Comma 3.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro ... *(Omissis).*

*(Omissis).*

Art. 13.

*(Omissis).*

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

*(Omissis);*

le proposte di *adozione e/o modifica del* regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale;

*(Omissis).*

*Titolo VI*

PRESIDENTE

Art. 14.

Comma 1.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ... *(Omissis).*

*(Omissis).*

*Titolo VII*

COLLEGIO SINDACALE

Art. 15.

Comma 1.

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre sindaci *effettivi e due supplenti* con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2401, 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

*(Omissis).*

**98A6552**

DECRETO 9 luglio 1998.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino, in Pescara.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara;

Vista la delibera del 19 giugno 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 8, 9 e 13 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 9 e 13 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 8.

*Consiglio di amministrazione*

*(Omissis).*

Comma 3.

I consiglieri vengono nominati come segue:

*(Omissis);*

due dai consiglieri in carica, riuniti in organo collegiale secondo le norme e con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto, tra eminenti personalità con competenze coerenti con gli specifici settori di intervento.

*(Omissis).*

Art. 9.

*(Omissis).*

Comma 7.

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, *i parlamentari, i consiglieri ed i componenti di giunte regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e di comunità montane,* i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate.

Comma 8.

*Se dette incompatibilità sussistono in sede di nomina debbono essere eliminate entro i termini previsti per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8. Se le stesse incompatibilità sono sopravvenute alla nomina ed all'immissione nella carica, senza che vi sia rinuncia entro trenta giorni, danno luogo alla decadenza.*

Comma 9.

La decadenza per *incompatibilità, o per il venir meno dei requisiti previsti dal presente statuto,* opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

*(Omissis).*

Art. 13.

*Collegio sindacale*

*(Omissis).*

Comma 12.

*Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i parlamentari, i consiglieri ed i componenti di giunte regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e di comunità montane, i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate.*

Comma 13.

*Se dette incompatibilità sussistono in sede di nomina debbono essere eliminate entro i termini previsti per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente terzo comma del presente articolo. Se le stesse incompatibilità sono sopravvenute alla nomina ed all'immissione nella carica, senza che vi sia rinuncia entro trenta giorni, danno luogo alla decadenza.*

Comma 14.

*La decadenza per incompatibilità, o per il venir meno dei requisiti previsti dal presente statuto, opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.*

Comma 15.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

*(Omissis).*

**98A6553**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1998.

**Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, del 1° giugno 1998 relativo al regolamento sulle modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano;

Considerata la popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche al 1° gennaio 1997, nei comuni capoluogo, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

La disponibilità finanziaria di lire 46 miliardi prevista dall'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è ripartita tra i comuni, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in misura proporzionale alla popolazione residente al 1° gennaio 1997 per gli importi qui di seguito indicati:

| Comune | Disponibilità finanziarie (in milioni di lire) |
|---|---|
| Bari | 1.896 |
| Bologna | 2.177 |
| Cagliari | 984 |
| Firenze | 2.148 |
| Genova | 3.693 |
| Milano | 7.369 |
| Napoli | 5.911 |
| Roma | 14.950 |
| Torino | 5.197 |
| Venezia | 1.675 |

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998

*Il Ministro:* BERSANI

**98A6551**

DECRETO 20 luglio 1998.

**Estensione al CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta di Milano, dei compiti previsti dai decreti ministeriali 1° marzo 1983 e 19 giugno 1990, quale organismo autorizzato a svolgere le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1983, relativo alla designazione dell'organismo autorizzato a proce-

dere all'esame del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva e dei relativi certificati, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1990, relativo alla designazione del CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta di Milano, quale organismo incaricato dell'esame del materiale e del rilascio dei certificati di conformità e di controllo per i materiali elettrici destinati ad essere utilizzati nelle miniere grisutose e negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù, emanato ai sensi della legge 17 aprile 1989, n. 150;

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Vista la legge comunitaria 1994, art. 4, allegato *C*;

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dal CESI in data per poter operare ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Ritenuta la necessità e l'urgenza dei costruttori italiani di certificare i prodotti ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Tenuto conto che la nuova direttiva 94/9/CE costituisce l'evoluzione della preesistente normativa comunitaria ed è basata su analoghi principi e requisiti per la sicurezza delle apparecchiature per atmosfera esplosiva e consente l'adeguamento della procedura di certificazione alle prescrizioni comunitarie aggiornate;

Considerata l'opportunità di estendere la designazione e gli obblighi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1983 e decreto ministeriale 19 giugno 1990 anche per gli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla direttiva 94/9/CE, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che fissi i requisiti per le autorizzazioni definitive degli organismi di certificazione;

Decreta:

Art. 1.

Il CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano) Giacinto Motta di Milano già autorizzato con decreto ministeriale 1° marzo 1983 e decreto ministeriale 19 giugno 1990 a svolgere le procedure di certificazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727 e dalla legge 17 aprile 1989, n. 150, in materia di sicurezza per le apparecchiature elettriche destinate ad essere utilizzate in atmosfera esplosiva, è autorizzato a svolgere, in via provvisoria, i compiti relativi alle procedure di certificazione riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/4/CE.

Art. 2.

Al predetto organismo si applica, per quanto riguarda gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui all'art. 1 del presente decreto, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 del decreto ministeriale 1° marzo 1983, in particolare per quanto riguarda l'elenco delle certificazioni rilasciate.

Art. 3.

Le spede occorrenti per l'esecuzione delle procedure di certificazione di cui all'art. 1 sono a carico del richiedente.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

*Il Ministro:* BERSANI

**98A6583**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 luglio 1998.

**Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 8, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta di vendita o di sottoscrizione approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.** (Deliberazione n. 11539).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, ed in particolare l'art. 9 che assoggetta i fondi pensione aperti alle disposizioni previste per la sollecitazione del pubblico risparmio;

Visto il proprio regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere pubblica relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992, pubblicata nel supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 208 del

4 settembre 1992, come modificato dalla delibera n. 9653 del 18 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1 del 2 gennaio 1996;

Ritenuto necessario apportare modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento in relazione all'emanazione della suddetta disciplina dei fondi pensione aperti;

Delibera:

I

Il regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere pubblica relative ad operazioni di vendita e sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari indicati all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6430 del 26 agosto 1992 e modificato con delibera n. 9653 del 18 dicembre 1995, è modificato ed integrato come segue.

All'art. 3, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente dizione:

«*d)* l'offerta di adesione a fondi pensione aperti.».

Dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis* (*Modalità di aggiornamento del prospetto informativo pubblicato relativo ad operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera* d). — 1. Ogni variazione rispetto ai dati ed alle notizie contenuti nel prospetto informativo pubblicato, relativo ad operazioni previste all'art. 3, comma 1, lettera *d),* che intervenga tra la data di pubblicazione del prospetto e quella di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, comporta, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3, l'aggiornamento dello stesso, mediante sostituzione della parte interessata dalla variazione, previo nulla-osta della Consob. A tal fine, deve trasmettersi alla Consob versione aggiornata della parte in questione, redatta in conformità a quanto previsto nello schema di prospetto n. 15 annesso al presente regolamento, predisposta nella forma destinata alla pubblica diffusione e firmata foglio per foglio dall'emittente e dal proponente. A decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del predetto nulla-osta, ovvero dalla diversa data di operatività delle modifiche apportate specificata dalla parte interessata, l'obbligo di cui all'art. 9, comma 2, prima parte, è riferito al prospetto come sopra aggiornato

2. La «Parte I» del prospetto informativo deve essere periodicamente aggiornata, al termine di ogni anno solare, in relazione alle modifiche intervenute con riguardo ai contenuti elencati al punto A posto in calce all'allegato 15 del presente regolamento. Copia della versione aggiornata, predisposta e firmata secondo quanto indicato al comma 1, deve essere trasmessa alla Consob entro il termine di validità della nuova «Parte I», fissato il 1° febbraio di ciascun anno. A decorrere da tale data, l'obbligo di cui all'art. 9, comma 2, prima parte, è riferito al prospetto come sopra aggiornato.

3. Ove intervengano, nel corso dell'anno, variazioni nel contenuto della «Parte I» coincidenti con quelle elencate al punto B posto in calce all'allegato 15 del presente regolamento, si dovrà tempestivamente procedere all'aggiornamento della stessa, mediante predisposizione di apposito foglio provvisorio di aggiornamento. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1 e 3.»

II

La rubrica dello schema di avviso relativo alle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c),* allegato al predetto regolamento, è così sostituita:

«Testo dell'avviso relativo ad operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*»

Dopo lo schema di prospetto informativo n. 14 costituente parte integrante del regolamento medesimo è aggiunto l'allegato schema di prospetto informativo n. 15 che ne costituisce anch'esso parte integrante.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 1998

p. *Il presidente:* ONADO

# SCHEMA DI PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL OFFERTA AL PUBBLICO DI ADESIONE A FONDI PENSIONE APERTI A CONTRIBUZIONE DEFINITA

COPERTINA

(Indicare la denominazione del soggetto che ha istituito il fondo)

(Inserire la seguente intestazione:

«Il presente Prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data ........... al n. ........... .
L'adempimento di pubblicazione del Prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.»)

(Inserire la seguente frase: «Offerta al pubblico di adesione al fondo pensione a contribuzione definita ...........»)

(Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «Il presente prospetto si compone della «Parte I», contenente specifiche informazioni sul fondo pensione, e del modulo di sottoscrizione, entrambi inseriti nella "tasca" presente in seconda pagina di copertina, nonchè della «Parte II», contenente informazioni di carattere generale sui fondi pensione, inserita nella "tasca" in terza pagina di copertina. Prima dell'adesione dovranno inoltre essere consegnati il regolamento e l'ultimo rendiconto annuale del fondo pensione »)

PARTE I - INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL FONDO PENSIONE ...........[2]

(Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

Prospetto informativo depositato presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data.................
al n. .............. e relativo all'offerta al pubblico di adesione al fondo pensione a contribuzione definita.................

Parte I - Informazioni specifiche sul fondo pensione»)

---

[1] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Nel caso di fondi multicomparto, le indicazioni richieste devono essere riferite, se diverse, a ciascun comparto.

[2] Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in seconda pagina di copertina.

(Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente documento è valido a decorrere dal ..........»)[3]

PROFILO DI SINTESI DEL FONDO PENSIONE[4]

*Politica di investimento e rischi connessi alla partecipazione al fondo pensione*

(Fornire una indicazione sintetica della prevalente politica di investimento del fondo ed indicare il relativo benchmark. Descrivere in sintesi i rischi generici relativi alla partecipazione al fondo ed inserire un rinvio ai paragrafi 2 e 3 della presente Parte del Prospetto informativo per le ulteriori informazioni, rispettivamente, sulla politica di investimento e sui rischi specifici connessi alla partecipazione al fondo)

*Andamento del fondo pensione*[5]

(Fornire una rappresentazione grafica a barre dei rendimenti conseguiti dal fondo negli anni solari precedenti, a confronto con i rendimenti del benchmark prescelto per la verifica dei risultati di gestione[6]. Corredare il grafico di un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale venga specificato che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Inserire un rinvio al paragrafo 5 della presente parte del Prospetto informativo per ulteriori informazioni)

(Fornire una rappresentazione grafica a barre dell'andamento del benchmark negli ultimi

---

[3] *In occasione* del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di deposito del prospetto medesimo. *In occasione* dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data del 1° febbraio di ciascun anno. In *occasione*, infine, dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con il decimo giorno successivo alla data di comunicazione del nulla-osta alla sostituzione della precedente Parte I con la nuova versione aggiornata, ovvero con la diversa data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

[4] Da riportare sempre in prima pagina e da riquadrare.

[5] Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale.

[6] Ove, al momento del primo aggiornamento annuale, non sia disponibile il dato relativo al rendimento del fondo per l'intero anno solare, il grafico dovrà rappresentare l'andamento del valore mensile della quota, determinato nel giorno di valorizzazione, dalla data di inizio di operatività del fondo. In tal caso non dovrà essere fornito il confronto con l'andamento del benchmark.

cinque anni antecedenti la data di vigenza della presente Parte I[7]. Tale grafico deve essere corredato da un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale si evidenzi che l'andamento storico del benchmark non è necessariamente indicativo delle future performances del fondo)

*Oneri a carico dell'aderente*

(Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri che, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo, sono a carico dell'aderente, analizzati per tipologia, per importo, periodicità di addebito e modalità di prelievo. Inserire, inoltre, un rinvio al paragrafo 6 della presente parte del Prospetto informativo per ulteriori informazioni)

*Oneri a carico del fondo pensione*

(Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri gravanti sul patrimonio del fondo e quindi indirettamente sull'aderente, che distingua le spese la cui misura e gia individuata nel regolamento dagli ulteriori oneri non predeterminabili, quali gli oneri di negoziazione, le spese legali e giudiziarie, le imposte e tasse; per ciascuna voce indicata, deve essere fornito l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio. Inserire, inoltre, un rinvio al paragrafo 7 della presente Parte del Prospetto informativo per ulteriori informazioni)

*Regime fiscale*

(Inserire un rinvio alla Parte II, paragrafo 9 del Prospetto Informativo per le informazioni sul regime fiscale con riguardo al fondo, ai contributi versati dal lavoratore ed al TFR, nonché alle prestazioni percepite dallo stesso e agli eventuali riscatti)

1 *Inizio operatività e durata*

(Indicare la data di inizio dell'operatività e la durata del fondo)

2 *Politica di investimento*

(Indicare gli obiettivi del fondo e le strategie di investimento per conseguirli, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti. Effettuare un rinvio alla lettura dell'ultimo rendiconto annuale e dei dati riportati al termine del presente paragrafo per confrontare gli obiettivi e le strategie con gli investimenti concretamente posti in essere; effettuare altresì un rinvio alla lettura della relazione degli amministratori, che correda il rendiconto annuale, per eventuali indicazioni sulle linee programmatiche definite dagli amministratori nell'ambito delle strategie di investimento)

---

[7] In occasione del primo deposito del prospetto le indicazioni relative all'andamento del benchmark devono essere collocate nel primo punto del "Profilo di sintesi".

(Riportare il benchmark adottato per il fondo, indicando la relazione esistente fra tale benchmark e gli obiettivi del fondo stesso. Descrivere i criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione)[8]

(Confrontare, mediante grafici "a torta", la composizione del fondo all'ultimo giorno lavorativo dell'ultimo e penultimo anno solare, fornendo indicazioni concernenti le tipologie di strumenti finanziari e le aree geografiche di appartenenza degli emittenti presenti nel patrimonio in percentuali superiori al 5%)

3 *Rischi connessi alla partecipazione al fondo pensione*

(Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, avendo riguardo alla possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, la restituzione del capitale investito ovvero un rendimento finale non rispondente alle aspettative. Descrivere, inoltre, i rischi specifici connessi con le strategie di investimento prescelte per il fondo, con particolare riguardo alla tipologia di strumenti finanziari, alle aree geografiche, a particolari settori o tipologie di emittenti)[9]

4 *Valore complessivo del patrimonio del fondo pensione e valore unitario della quota*

(Indicare la periodicità con cui avviene la valorizzazione del fondo e della quota e le relative modalità di pubblicità)

5 *Dati sull'andamento del fondo pensione*[10]

(Riportare l'ammontare del patrimonio netto del fondo al 31 dicembre dell'ultimo anno solare. Fornire una rappresentazione grafica dei rendimenti conseguiti dal fondo negli anni solari precedenti, a confronto con i rendimenti del benchmark prescelto per la verifica dei risultati di gestione[11]. Corredare il grafico di un'avvertenza, da

---

[8] Nel caso di adozione di un benchmark non comunemente noto, potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla composizione, alla metodologia di costruzione dell'indice ed al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

[9] La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 1 al regolamento sulla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori adottato con delibera Consob n. 10943 del 30 settembre 1997.

[10] Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale.

[11] Ove, al momento del primo aggiornamento annuale, non sia disponibile il dato relativo al rendimento del fondo per l'intero anno solare, il grafico dovrà rappresentare l'andamento del valore mensile della quota, determinato nel giorno di valorizzazione, dalla data di inizio di

riportare in grassetto, nella quale venga specificato che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Commentare i fattori principali che hanno influito sugli andamenti ivi rappresentati. Riportare il rendimento medio annualizzato del fondo relativo all'intero periodo di operatività dello stesso - determinato, comunque, con riferimento ad anni solari interi - ponendolo a confronto con il relativo rendimento ottenuto dal benchmark di riferimento).

(Fornire una rappresentazione grafica a barre dell'andamento del benchmark negli ultimi cinque anni antecedenti la data di vigenza della presente Parte I[12]. Tale grafico deve essere corredato da un'avvertenza, da riportare in grassetto, nella quale si evidenzi che l'andamento storico del benchmark non è necessariamente indicativo delle future performances del fondo)

6 *Oneri*

6.1 Oneri a carico dell'aderente

(Indicare, sotto forma tabellare, tipologia, importo, periodicità e modalità di prelievo degli oneri che, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo, sono a carico diretto dell'aderente)

(Illustrare attraverso esempi numerici, relativamente ad ammontari teorici di sottoscrizione annuale di importo prefissato pari, rispettivamente, a lire 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 e 5.000.000, l'impatto, sia in termini percentuali che in valore assoluto, dei costi dell'investimento a carico dell'aderente)

(Inserire la seguente frase: «L'aderente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente conseguiti dal fondo pensione mentre si aggiungeranno alle perdite subite.»)

(Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e, se del caso, i destinatari cui le stesse sono riservate)

6.2 Oneri a carico del fondo pensione

(Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri che gravano sul fondo, e quindi indirettamente sull'aderente, che distingua le spese la cui misura è già individuata nel

---

operatività del fondo. In tal caso non dovrà essere fornito il confronto con l'andamento del benchmark.

[12] In occasione del primo deposito del prospetto le indicazioni relative all'andamento del benchmark devono essere collocate nel paragrafo 2 della presente Parte I nel contesto delle informazioni concernenti il benchmark stesso.

regolamento dagli ulteriori oneri non predeterminabili, quali gli oneri di negoziazione, le spese legali e giudiziarie, le imposte e tasse; per ciascuna voce indicata deve essere fornito l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio[13]. Corredare la tabella di una nota sulla circostanza che la quantificazione degli oneri ivi fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono avere gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni, nè, per il primo esercizio di vita del fondo, delle commissioni di incentivo, che potranno incidere sul patrimonio ove il rendimento del fondo risulti superiore a quello del benchmark prescelto)

(Riportare il rapporto percentuale, riferito all'ultimo esercizio chiuso, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso)[13]

6.3 Costi complessivi a carico del partecipante

(Fornire indicazioni in merito alla determinazione dei costi annui complessivi connessi alla partecipazione al fondo pensione, facendo riferimento agli oneri a carico, sia direttamente che indirettamente, dei partecipanti)

(Illustrare attraverso un esempio numerico, relativamente ad un ammontare teorico di contribuzione annua pari a lire 2.000.000 e ad una posizione individuale pari a lire 40.000.000, il costo annuo complessivamente a carico del partecipante)

7 *Modalità di partecipazione al fondo pensione*

(Inserire riferimenti alla compilazione e sottoscrizione del modulo di sottoscrizione, inserito nella "tasca" presente in seconda pagina di copertina, al fine dell'adesione al fondo e descrivere le modalità di inoltro del modulo stesso con il relativo mezzo di pagamento. Rinviare al modulo di sottoscrizione per l'elenco dei mezzi di pagamento utilizzabili e la relativa valuta riconosciuta dalla banca depositaria. Indicare l'ammontare minimo dei versamenti, le modalità e la tempistica dei versamenti successivi)

(Descrivere la tempistica di valorizzazione delle quote emesse)

(Menzionare gli adempimenti cui il fondo pensione è tenuto ai fini della conferma dei versamenti ricevuti)

8 *Conversione*[14]

(Descrivere le modalità con le quali l'aderente può richiedere il trasferimento della

---

[13] Da inserire a decorrere dal primo aggiornamento annuale.

[14] Tale paragrafo deve essere inserito soltanto nell'eventualità in cui il fondo abbia una struttura multicomparto.

propria posizione individuale ad altro comparto e le modalità di esecuzione di tale richiesta)

9 *Trasferimento e riscatto della posizione individuale - Anticipazioni*

(Descrivere le modalità con le quali l'aderente può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione od il riscatto della propria posizione individuale ovvero ancora anticipazioni a valere su tale posizione. Descrivere le modalità di esecuzione di tali richieste)

10 *Erogazione delle prestazioni*[15]

(Inserire riferimenti alle modalità con le quali il sottoscrittore potrà optare per la liquidazione delle prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia. Relativamente a quest'ultima, inserire informazioni concernenti la polizza assicurativa stipulata dal fondo - riportata in allegato al regolamento - con particolare riguardo alle modalità con le quali la rendita verrà calcolata ed erogata; specificare la denominazione della compagnia di assicurazione emittente la polizza; precisare, inoltre, che le condizioni contrattuali vigenti al momento del pensionamento potrebbero subire modifiche sfavorevoli al partecipante rispetto a quelle vigenti al momento dell'adesione)

(Inserire riferimenti, ove esistenti, alle prestazioni aggiuntive per invalidità e premorienza)

11 *Informativa ai partecipanti*

(Indicare gli adempimenti di carattere informativo cui è tenuto il fondo pensione nei confronti dei partecipanti. Indicare il recapito telefonico cui il partecipante può rivolgersi per ogni esigenza informativa)

12 *Soggetto gestore*

(Indicare: denominazione, forma giuridica e tipologia del gestore; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa; capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 2%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; generalità, carica ricoperta con relativa scadenza e dati concernenti la qualificazione ed esperienza

---

[15] Nel caso di fondi pensione istituiti da compagnie di assicurazione, il paragrafo subirà gli adattamenti conseguenti alla circostanza che l'erogazione della rendita è operata direttamente dal soggetto gestore.

professionale dei componenti l'organo amministrativo; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del responsabile del fondo e dell'eventuale soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento)

13 *Deleghe di gestione*[16]

(Indicare: denominazione, forma giuridica del soggetto delegato e oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società)

14 *Banca depositaria*

(Indicare: denominazione e forma giuridica; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa, nonché la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria)

15 *Soggetti che procedono al collocamento*

(Inserire la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori e le modalità attraverso le quali operano)

16 *Revisione e certificazione contabile*

(Indicare la denominazione e la forma giuridica della società di revisione)

17 *Dichiarazione di responsabilità*

Dichiarazione del soggetto che ha istituito il fondo e dei soggetti che procedono al collocamento, con indicazione dei relativi nomi e qualifiche, redatta come segue:

«Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in esso contenuti per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del presente prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.»

---

[16] Da riportare soltanto ove sussista una delega di gestione ad un soggetto giuridico diverso dal soggetto che ha istituito il fondo.

MODULO/I DI SOTTOSCRIZIONE[17]

(Nel modulo-domanda vanno riportati gli elementi utili all'instaurazione del rapporto contrattuale fra partecipante e fondo)

(Nel modulo-domanda deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto e, ove applicabile, vanno inserite indicazioni sulla facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto)

PARTE II - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUI FONDI PENSIONE[18]

(Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Prospetto informativo depositato presso l'Archivio-Prospetti della Consob in data........... al n. ........... e relativo all'offerta al pubblico di adesione al fondo pensione a contribuzione definita ........... .

Parte II - Informazioni di carattere generale sui fondi pensione»)

(Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: «Il presente documento è valido a decorrere dal ...........»)[19]

1 *Natura giuridica e finalità del fondo pensione*

(Indicare la legge istitutiva dei fondi pensione. Inserire riferimenti alla loro funzione economica, alla necessaria autorizzazione, ai soggetti che possono richiederla ed ai profili di vigilanza. Inserire riferimenti alla loro natura giuridica di "patrimonio separato" ed al regolamento quale documento deputato a disciplinare i rapporti fra fondo e partecipanti)

2 *Destinatari*

(Riportare indicazioni in merito ai soggetti che possono aderire, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge istitutiva, ai fondi pensione di tipo aperto. Inserire riferimenti alla possibilità di aderire ad un fondo pensione a seguito di

---

[17] Da inserire nell'apposita "tasca" in seconda pagina di copertina.

[18] Da inserire in apposita "tasca" da predisporsi in terza pagina di copertina.

[19] *In occasione* del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di deposito del prospetto medesimo. *In occasione* dell'aggiornamento del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte II, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

trasferimento da altro fondo e richiamare l'opportunità che il soggetto interessato operi un'attenta valutazione dei due prodotti previdenziali prima di operare il trasferimento)

3 *Contribuzioni*

(Indicare le modalità di finanziamento del fondo pensione, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 8 della legge istitutiva, con riferimento a ciascuna classe di lavoratori)

4 *Gestione del fondo pensione*

(Inserire riferimenti di carattere generale all'attività di gestione del fondo secondo strategie fissate nel regolamento, con indicazione della possibile esistenza di più comparti. Far cenno all'esistenza di limiti agli investimenti e di regole in materia di conflitti di interesse, illustrandone le relative finalità, e menzionare la facoltà di ricevere copia della normativa emanata al riguardo dal Ministero del tesoro a seguito di apposita richiesta, anche telefonica, indirizzata al gestore ovvero ai soggetti incaricati del collocamento. Indicare che il patrimonio del fondo è depositato presso la banca depositaria, descrivendone sinteticamente le funzioni)

5 *Profili di natura contabile ed informazioni ai partecipanti*

(Indicare le modalità di determinazione e pubblicazione del valore della quota, specificando che le attività del fondo sono valutate secondo il principio del valore corrente. Specificare che l'elenco dettagliato dei criteri di valutazione applicati alle differenti categorie di attività del fondo sono riportati nel rendiconto annuale dello stesso. Indicare i documenti contabili che il fondo è tenuto a redigere e le relative modalità di diffusione. Inserire riferimenti all'oggetto dell'incarico conferito alla società di revisione. Illustrare i contenuti dell'informativa che deve essere periodicamente resa ai partecipanti secondo le prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)

6 *Trasferimenti, riscatti e anticipazioni*

(Indicare la facoltà per il partecipante di chiedere il trasferimento o il riscatto della sua posizione ovvero anticipazioni, descrivendo le condizioni cui la legge sottopone l'esercizio di tali facoltà)

7 *Erogazione delle prestazioni*

(Inserire riferimenti alla fase di erogazione, indicando le tipologie di prestazioni fornite)

8 *Responsabile del fondo pensione*

(Inserire riferimenti alle funzioni attribuite dalla legge al responsabile del fondo, con rinvio alla "Parte I" del prospetto per l'individuazione dello stesso)

9 *Regime fiscale*

(Riportare il regime fiscale con riguardo al fondo, ai contributi versati dal lavoratore ed al TFR, nonché alle prestazioni percepite dallo stesso e agli eventuali riscatti)

* * *

A. Dati e notizie contenuti nella "Parte I" soggetti alla procedura di aggiornamento di cui all'art. 11-bis, comma 2

par. 2 dati rappresentati nei grafici "a torta" relativi alla composizione del patrimonio;

par. 5 tutti i dati riportati nel paragrafo;[20]

par. 6 la misura degli oneri a carico dei partecipanti;[20]

par. 7 la misura degli oneri a carico del fondo e il rapporto percentuale fra oneri e patrimonio medio;[20]

par. 12 recapito telefonico;

par. 13 denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale, capitale sociale, azionisti, indicazioni relative al controllo della società e indicazioni relative ai componenti l'organo amministrativo, al responsabile del fondo ed ai soggetti deputati alle scelte di investimento;

par. 14 denominazione, azionisti e indicazioni relative al controllo della società;

par. 15 denominazione, sede sociale e amministrativa principale e sede presso cui vengono svolte le funzioni di banca depositaria;

par. 16 denominazione e modalità attraverso cui operano i soggetti collocatori;

[20] Di conseguenza, anche i dati riportati nel "Profilo di sintesi".

par. 17 denominazione della società.

B. Dati e notizie contenuti nella "Parte I" soggetti alla procedura di aggiornamento di cui all'art. 11-bis, comma 3

par. 6 la misura degli oneri a carico dei partecipanti;

par. 7 la misura degli oneri a carico del fondo;

par. 12 recapito telefonico (laddove non siano stati predisposti strumenti tecnici atti a consentire la comunicazione attraverso il vecchio recapito);

par. 13 denominazione e indicazioni relative al controllo della società e identità del responsabile del fondo e dei soggetti deputati alle scelte di investimento;

par. 14 denominazione e indicazioni relative al controllo della società;

par. 16 denominazione e modalità attraverso cui operano i soggetti collocatori.

**98A6557**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 luglio 1998.

**Autorizzazione alla società BNL Vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa.** (Provvedimento n. 910).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visti i decreti ministeriali del 15 luglio 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nel ramo V e del 2 marzo 1993 di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui alla tabella *A* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciati alla BNL Vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., con sede in Milano, via Albricci n. 7;

Vista l'istanza presentata dalla BNL Vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., in data 23 ottobre 1997 con la quale la società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 2 luglio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla BNL Vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a.;

Dispone

La BNL Vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., con sede in Milano, via Albricci n. 7, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

**98A6558**

---

PROVVEDIMENTO 14 luglio 1998.

**Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni della SIC - Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., in Roma.** (Provvedimento n. 911).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, con il quale la SIC - Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via

Crescenzio n. 12, risulta autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni e la riassicurazione nei rami credito e cauzione;

Visto il decreto ministeriale in data 5 settembre 1994 con il quale la SIC - Società italiana cauzioni S.p.a., è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami incendio ed elementi naturali (limitatamente ai rischi relativi alla costruzione di opere pubbliche ed ai danni postumi alle stesse opere); altri danni ai beni (limitatamente ai rischi già compresi nei rami elettronica, guasti alle macchine, rischi di montaggio ed incendi, per quanto attiene agli appalti di costruzione); responsabilità civile generale (limitatamente alla costruzione di opere pubbliche ed alla responsabilità postuma per le stesse opere ed alla responsabilità del progettista di opere pubbliche); perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi già compresi nel ramo incendio, per quanto attiene alla costruzione di opere pubbliche ed alle perdite conseguenti ai danni postumi alle stesse opere);

Viste le comunicazioni della società, e da ultimo la lettera in data 25 giugno 1998, con la quale la stessa ha rinunciato espressamente all'esercizio di alcuni rami assicurativi, in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione nell'adunanza tenutasi in data 18 giugno 1998;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la SIC - Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami incendio ed elementi naturali e perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

**98A6559**

PROVVEDIMENTO 15 luglio 1998.

**Autorizzazione alla Duerrevita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ed approvazione delle modifiche dello statuto.** (Provvedimento n. 912).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1991, 15 aprile 1992 ed il provvedimento ISVAP 10 luglio 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, rilasciati alla Duerrevita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a., con sede in Bologna, via delle Lame n. 77/79;

Vista l'istanza del 26 gennaio 1998, successivamente integrata, con la quale la Duerrevita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata all'estensione dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 2 luglio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Duerrevita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a.;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Duerrevita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a., in data 26 maggio 1998, concernente le modifiche degli articoli 6, 9 e 22 dello statuto sociale;

Visto in particolare l'art. 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

Art. 1.

La Duerrevita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a, con sede in Bologna, via delle Lame n. 77/79, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 2.

È approvato lo statuto sociale della Duerrevita - Compagnia di assicurazione sulla vita S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli 6, 9 e 22 che comportano, rispettivamente, l'aumento del capitale sociale e l'adeguamento dell'entità del fondo di organizzazione della gestione vita, la variazione del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e la facoltà di distribuire agli azionisti acconti sui dividendi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

98A6560

## REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 1° aprile 1998.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parti del territorio interessanti le manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume, ricadenti nel territorio comunale di Paternò e della Salinella di S. Biagio ricadente nel territorio comunale di Belpasso.**

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale n. 58 redatto nella seduta del 1° marzo 1997, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti di territorio interessate dalle manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume ricadenti nel territorio comunale di Paternò e della Salinella di S. Biagio ricadente nel territorio comunale di Belpasso, delimitate perimetralmente secondo la descrizione che segue:

*Comune di Paternò - Salinella di Paternò*

L'area proposta, situata a nord-ovest dell'abitato di Paternò nei pressi del campo sportivo comunale, ricade nel foglio di mappa n. 49 del comune di Paternò.

Partendo dal punto di confine sulla strada comunale Vercoco tra la particella 111 e la particella 117 il limite del vincolo segue, in direzione sud, il ciglio occidentale della strada che collega la strada comunale Vercoco con la regia trazzera Centuripe-Paternò fino al limite inferiore della particella 116. Da questo punto il limite segue in direzione ovest il ciglio settentrionale della regia trazzera Centuripe-Paternò fino al limite tra il foglio 58 e la particella 128, di cui ne segue il limite fino alla intersezione con la nuova strada di P.R.G. di pertinenza del campo sportivo comunale, in prossimità dell'angolo sud-ovest della particella 242. Quindi segue il ciglio occidentale di detta strada prima verso nord-est, poi seguendo l'andamento dello stesso campo sportivo, sino ad incontrare la strada comunale Vercoco. Da questo punto prosegue verso nord lungo il ciglio meridionale fino al punto di partenza.

*Comune di Paternò - Salinella del Fiume*

L'area ricade vicino al fiume Simeto e per intero nel foglio di mappa n. 69 del comune di Paternò.

Partendo dal punto di confine sulla strada vicinale Salinella fra la particella 179 e le particelle 23 e 22, il perimetro del vincolo segue detto confine verso nord e attraversando la particella 178, prosegue lungo il confine tra le particelle 183 e 184. Quindi prosegue verso ovest seguendo il confine tra le particelle 183 e 176, 25 e 19, 21 e 19, 85 e 19 fino ad incontrare la strada vicinale. Da qui scende lungo il confine della particella 85 e, in direzione ovest, lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 43, proseguendo quindi lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 200, 42 e 200, 44 e 45, 53 e 45, 53 e 54, 53 e 55, 55 e 61, fino al punto di incrocio tra la strada vicinale e la strada vicinale Salinella. Da qui il perimetro del vincolo segue la strada vicinale Salinella lungo il confine di questa con la particella 23 fino al punto di partenza.

*Comune di Belpasso - Salinella di S. Biagio*

L'area interessata dalla Salinella di S. Biagio ricade tutta all'interno del foglio n. 71, nel territorio comunale di Belpasso.

Il perimetro di vincolo parte dal punto di intersezione della particella 99 con la strada comunale S. Todaro e segue in direzione sud-ovest il confine tra le particelle 99 e 263, 103 e 265, 10 e 265, 10 e 193, 10 e 194, 194 e 195. Da qui in direzione sud segue il confine della particella 94 con le particelle 195, 196, 291, 206, 290, 289 e 288, quindi fra le particelle 44 e 288, 88 e 89, poi, in direzione sud-est, lungo il confine della particella 118 - piuttosto che «n. 110» come riportato, per mero errore materiale, nel citato verbale n. 58 del 1° marzo 1997 - con le particelle 89, 209, 90, 91 e 197, ed infine lungo il confine tra le particelle 197 e 92. Quindi segue il corso del vallone Salato al confine con le particelle 97, 98 fino ad incontrare la particella 64, di cui ne segue il confine tra le particelle 20 e 64 fino al punto di incontro con la strada comunale S. Todaro. Da qui percorre il ciglio meridionale, in direzione nord-ovest della strada comunale S. Todaro fino al punto di partenza.

Accertato che il verbale del 1° marzo 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Paternò dal 21 maggio 1997 al 20 agosto 1997 e all'albo pretorio del comune di Belpasso dal 19 maggio 1997 al 19 agosto 1997 e depositato nelle segreterie dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 1° marzo 1997 a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo*, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire, come di rito, il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta decreto n. 6581 del 28 ottobre 1992 contestualmente al divieto di temporanea indifferibilità di quel territorio, ex art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, riproponendo per intero la stessa perimetrazione;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale della seduta del 1° marzo 1997 e correttamente approfondite nei disegni e negli stralci planimetrici allegati al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti di territorio interessate dalle manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume ricadenti nel territorio comunale di Paternò e della Salinella di S. Biagio ricadente nel territorio comunale di Belpasso in conformità alla proposta del 1° marzo 1997 verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, le aree descritte nel verbale del 1° marzo 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, delimitate con pallinato nero evidenziato in rosso negli estratti di mappa catastale allegati che insieme al verbale formano parte integrante del presente decreto, sono dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, unitamente alla copia in stralcio del verbale redatto nella seduta del 1° marzo 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alle planimetrie di cui sopra è cenno, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Paternò e Belpasso, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Paternò e Belpasso ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Paternò e Belpasso.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 1° aprile 1998

*L'assessore:* CROCE

---

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI CATANIA

*Verbale n. 58 del 1° marzo 1997*

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 1° del mese di marzo alle ore 9,30 nella sede della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania in via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita a seguito di avvisi di convocazione dell'11 febbraio 1997, prot. n. 215 (raccomandata a.r.), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche di cui al decreto del presidente della regione siciliana n. 805 del 3 dicembre 1975, art. 31, con decreto n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

*(Raccomandata dell'11 febbraio 1997, prot. n. 215)*

1) Licodia Eubea

- Proposta di vincolo di singolarità geologica della grotta Salinelle.

2) Paternò - Belpasso

- Proposta di vincolo di singolarità geologica delle Salinelle.

3) Biancavilla

- Proposta di vincolo di parte del territorio comunale («Lahars» e colata piroclastica vallone S. Filippo).

4) Varie ed eventuali.

*(Omissis).*

Passando alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno, riguardante la proposta di vincolo di singolarità geologica delle Salinelle ricadenti nei territori comunali di Paternò e Belpasso, il presidente invita il dott. Li Rosi ad esporre le ragioni della proposta di vincolo.

Il dott. Li Rosi interviene esponendo le ragioni che hanno determinato la proposta di vincolo.

Le «Salinelle» si manifestano con dei vulcanetti di fango chiamati scientificamente anche «salse» e con voce araba «maccalube», presenti in tre diversi punti, due ricadenti nel territorio di Paternò ed un altro in quello di Belpasso, e precisamente i primi due si trovano alla periferia nord-ovest dell'abitato di Patemò, nei pressi del campo sportivo (Salinella di Patemò) ed in contrada Salinella, vicino al corso del fiume Simeto (Salinella del Fiume). L'altro in località Pioppo-Fossa Creta, nei pressi del vallone di S. Biagio o vallone Salato (Salinella di S. Biagio).

Si tratta di fenomeni geologici, dovuti alla presenza di gas naturali in pressione nel sottosuolo, che in terreni sedimentari, come nel presente caso, danno origine ad una morfologia superficiale caratterizzata da vulcanetti di fango, attraverso i quali fuoriescono i gas. La particolarità del fenomeno è dovuta alla presenza nel sottosuolo di strati rocciosi permeabili (in generale per porosità) contenenti i gas naturali, che tendono a sfuggire verso la superficie attraverso vie preferenziali (giunti di stratificazioni, piani di faglia, fratture e fessurazioni), trascinando con sè sedimenti argillosi e sabbiosi e liquidi (come acque freatiche e/o idrocarburi).

Il materiale raggiunge la superficie, dove si accumula in edifici di forma conica (piccoli vulcani) dalla cui sommità fuoriescono continuamente gas, fango e liquidi. Molte volte l'emissione di gas è accompagnata da colate di fango, molto fluido, formatosi per il contatto fra strati argillosi ed acque salate, con conseguente abbassamento della viscosità e flocculazione delle particelle argillose.

La morfologia delle aree interessate dai fenomeni appena descritti presenta caratteristiche tipologiche ben definite:

litologia in genere a componente principale argillo-marnosa;

assenza di vegetazione di qualsiasi natura;

aspetto caotico dei terreni;

presenza di mud cracks, cioè di fessurazioni poligonali delle argille dovute a rapido essiccamento.

L'attività delle manifestazioni gassose è variabile nel tempo ed è legata anche alle variazioni di stress tettonico nel sottosuolo. Ciò spiega l'interesse delle istituzioni scientifiche competenti per lo studio di questi fenomeni, che si cerca di correlare agli eventi sismici dell'area, ai fini della possibile previsione dei terremoti.

Sotto l'aspetto geologico l'area in cui insistono le Salinelle è costituita in parte (Salinella di Patemò) da colate laviche basaltiche di varie epoche, intercalate a sedimenti argillo-marnosi del Pliocene Inferiore (argille azzurre), mentre per il resto (Salinella del Fiume e Salinella di S. Biagio) la litologia comprende in superficie depositi alluvionali terrazzati di origine continentale e marina, formati da sedimenti incoerenti argillosi e sabbiosi.

Generalmente la morfologia è tipica dei litotipi argillosi ed argillo-sabbiosi, che presentano aree molto degradate con intensi processi erosivi di dilavamento ed assenza pressoché totale di vegetazione.

In tutte e tre le località le manifestazioni gassose hanno dato origine a diversi vulcanetti di fango di dimensioni variabili (alcuni superano in altezza il metro), sormontati da una cavità craterica imbutiforme, al fondo della quale si localizza il condotto della Maccaluba e presentano incrostazioni policrome di sali in superficie. L'elevazione dei conetti è dovuta all'accumularsi del fango attorno alla bocca della cavità craterica, che spesso si presenta piena di acqua gorgogliante per la continua emissione di gas. Lo scarico dell'acqua avviene attraverso degli squarci sull'orlo della sommità, dai quali si dipartono i canali di scolo che tracciano singolari forme astratte, continuamente cangianti, anche per le diverse e molteplici sfumature cromatiche. Attualmente si presentano molto attive, con notevoli emissioni di fluidi fangosi che, depositandosi attorno ai coni, creano delle aree paludose, dando luogo alla formazione di un paesaggio molto suggestivo.

Tali manifestazioni gassose sono note fin dall'antichità, ma soltanto nel secolo XIX sono state oggetto di studi da parte di scienziati e naturalisti. Uno dei primi studiosi che descrisse i fenomeni succitati fu G. C. Gemmellaro nel 1846 con il suo «Saggio sulla costituzione fisica dell'Etna», nel quale scrisse di vulcanetti idroargillosi che emettono grandi quantitativi di fango molto fluido e collegò questa attività al vulcanismo etneo.

Successivamente, nel 1866, O. Silvestri in un suo lavoro specifico sulle manifestazioni gassose di Paternò collega questi fenomeni ad una forza vulcanica del sottosuolo ed avanza l'ipotesi che tali fenomeni rappresentino l'anello di congiunzione fra l'attività dell'Etna e gli ultimi segni di un'antica attività vulcanica locale (fenomeni vulcanici di secondo ordine).

Da alcune analisi chimiche effettuate, in quel periodo, il gas risultò costituito per il 95% da anidride carbonica, che Silvestri ipotizzò di origine vulcanica.

Le Salinelle di Paternò furono oggetto di ricerche anche da parte di Gumbel (1874) e di Eredia (1931). Quest'ultimo descrisse i fenomeni in rapporto ai terreni affioranti ed alla geologia dell'area circostante. Escludendo ogni relazione con l'attività dell'Etna, egli collega le manifestazioni gassose di Paternò con una sorgente vicina, localmente chiamata Acqua Grassa, ricca di anidride carbonica.

Completata la lettura della relazione e l'esame della ricca documentazione fotografica prodotta, il dott. Li Rosi presenta gli elabo-

rati inerenti le previsioni urbanistiche nelle aree delle Salinelle. Tali previsioni prevedono il rispetto di queste aree, infatti esse sono destinate a zone agricole (Salinella del Fiume e Salinella di S. Biagio) e a zona agricola di interesse ambientale (Salinella di Paternò). In quest'ultima area è prevista nel P.R.G. la realizzazione di una strada comunale che potrebbe interferire con le manifestazioni gassose.

Interviene il prof. Dato chiedendo alla soprintendenza di intervenire, mediante i poteri attribuiti al proprio ufficio, presso il comune di Paternò per far variare il tracciato di questa piccola arteria di P.R.G. per evitare che la realizzazione della stessa possa interferire negativamente con le manifestazioni effusive.

La soprintendente conferma la propria intenzione ad interessare la sezione P.A.U. della soprintendenza affinché in sede preventiva o in ultima analisi in sede C.R.U. si provveda a far variare il tracciato della strada prevista.

Il dott. Bonanno prendendo la parola, chiede che sulle aree direttamente interessate dalle Salinelle di S. Biagio e del fiume venga prevista una tutela rigorosa per evitarne eventuali modificazioni e venga inoltre prevista una zona intermedia a destinazione agricola così da creare una zona di rispetto intorno a quelle interessate dai fenomeni sub-vulcanici.

Il dott. Li Rosi chiarisce che il vincolo di singolarità geologica prevede la tutela assoluta delle manifestazioni in oggetto e pertanto in tali aree non potrà essere autorizzata alcuna modifica dell'assetto del territorio; aggiunge inoltre che le zone con termini sono destinate dagli strumenti urbanistici ad aree agricole con bassissimo indice di edificabilità e che pertanto appaiono sufficientemente tutelate.

Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alla tesi esposte.

A questo punto il presidente, ritenuta esaurita la fase di discussione, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato i funzionari esterni alla commissione ad allontanarsi, e dopo che questi si sono allontanati, di esprimere singolarmente il proprio voto sul seguente trattato:

proposta di vincolo di singolarità geologica delle Salinelle nei territori comunali di Paternò e Belpasso e più precisamente delle aree della Salinella di Paternò, della Salinella di Fiume e della Salinella di S. Biagio.

Sono presenti e votanti:

1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) prof. Giuseppe Dato, componente;

3) prof. Nunzio Famoso, componente;

4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;

5) dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania.

Assiste come segretario, il dirigente tecnico geologo dott. Franco La Fico Guzzo della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania.

La commissione:

considerato che le tre aree denominate Salinelle risultano di grande pregio naturalistico e scientifico;

considerato che, al di là dell'aspetto scientifico, da un punto di vista prettamente paesaggistico le aree individuate sono caratterizzate da bellezza non comune per l'unicità delle forme del paesaggio modellato dai processi naturali ivi presenti;

condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla soprintendenza.

Delibera

All'unanimità con il voto favorevole dei signori:

1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) prof. Giuseppe Dato componente:

3) prof. Nunzio Famoso, componente;

4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;

5) dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania;

di proporre al competente assessorato, di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 1 e n.4 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, le parti di territorio interessate dalle manifestazioni gassose della Salinella di Paternò e della Salinella del Fiume nel territorio comunale di Paternò e della Salinella di S. Biagio nel territorio comunale di Belpasso, evidenziate in giallo nelle corografie in scala 1:25.000 e riportate sugli estratti di mappa catastale in scala 1:2.000 delimitate con pallinato nero evidenziato rosso.

La delimitazione proposta per le aree in oggetto è stata ampliata intorno a quelle strettamente interessate dai fenomeni sopradescritti, al fine di preservare un contorno naturale.

Essa ripropone gli stessi identici limiti delle aree che sono allo stato attuale sottoposte al vincolo di immodificabilità ai sensi della legge regionale n. 15/1991, art. 5. Con tale delimitazione si è voluto tutelare esclusivamente il fenomeno geologico nei suoi aspetti manifesti individuando dei limiti certi sulla cartografia attualmente esistente.

Pertanto viene approvata la seguente delimitazione:

Comune di Paternò - Salinella di Paternò

— l'area proposta, situata a nord-ovest dell'abitato di Paternò nei pressi del campo sportivo comunale, ricade nel foglio di mappa n. 49 del comune di Paternò.

Partendo dal punto di confine sulla strada comunale Vercoco tra la particella 111 e la particella 117 il limite del vincolo segue, in direzione sud, il ciglio occidentale della strada che collega la strada comunale Vercoco con la regia trazzera Centuripe-Paternò fino al limite inferiore della particella 116. Da questo punto il limite segue in direzione ovest il ciglio settentrionale della regia trazzera Centuripe-Paternò fino al limite tra il foglio 58 e la particella 128, di cui ne segue il limite fino alla intersezione con la nuova strada di P.R.G. di pertinenza del campo sportivo comunale, in prossimità dell'angolo sud-ovest della particella 242. Quindi segue il ciglio occidentale di detta strada prima verso nord-est, poi seguendo l'andamento dello stesso campo sportivo, sino ad incontrare la strada comunale Vercoco. Da questo punto prosegue verso nord lungo il ciglio meridionale fino al punto di partenza.

Comune di Paternò - Salinella del Fiume

— l'area ricade vicino al fiume Simeto e per intero nel foglio di mappa n. 69 del comune di Paternò.

Partendo dal punto di confine sulla strada vicinale Salinella fra la particella 179 e le particelle 23 e 22, il perimetro del vincolo segue detto confine verso nord e attraversando la particella 178, prosegue lungo il confine tra la particella 183 e 184. Quindi prosegue verso ovest seguendo il confine tra le particelle 183 e 176, 25 e 19, 21 e 19, 85 e 19 fino a incontrare la strada vicinale. Da qui scende lungo il confine della particella 85 e, in direzione ovest, lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 43, proseguendo quindi lungo la linea di confine tra le particelle 18 e 200, 42 e 200, 44 e 45, 53 e 45, 53 e 54, 53 e 55, 55 e 61, fino al punto di incrocio tra la strada vicinale e la strada vicinale Salinella. Da qui il perimetro del vincolo segue la strada vicinale Salinella lungo il confine di questa con la particella 23 fino al punto di partenza.

Comune di Belpasso - Salinella di S. Biagio

— l'area interessata dalla Salinella di S. Biagio ricade tutta all'interno del foglio n. 71, nel territorio comunale di Belpasso.

Il perimetro di vincolo parte dal punto di intersezione della particella 99 con la strada comunale S. Todaro e segue in direzione sud-ovest il confine tra le particelle 99 e 263, 103 e 265, 10 e 265, 10 e 193, 10 e 194, 194 e 195. Da qui in direzione sud, segue il confine della particella 94 con le particelle 195, 196, 291, 206, 290, 289 e 288, quindi fra le particelle 44 e 288, 88 e 89, poi, in direzione sud-est, lungo il confine della particella 110 con le particelle 89, 209, 90, 91 e 197, ed infine lungo il confine tra le particelle 197 e 92. Quindi segue il corso del vallone Salato al confine con le particelle 97, 98, fino ad incontrare la particella 64, di cui ne segue il confine fra le particelle 20 e 64 fino al punto di incontro con la strada comunale S. Todaro. Da qui percorre il ciglio meridionale, in direzione nord-ovest della strada comunale S. Todaro fino al punto di partenza.

*(Omissis).*

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Angolo Terme dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di infrastrutture necessarie per la stazione radiobase per GSM in località Monte Altissimo da parte dell'Omnitel Pronto Italia S.p.a.** (Deliberazione n. VI/36432).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Angolo Terme (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Omnitel Pronto Italia S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture necessarie per la stazione radiobase per G.S.M. in località Monte Altissimo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Angolo Terme (Brescia), mappale n. 140, foglio n. 5, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di infrastrutture necessarie per la stazione radiobase per G.S.M. in località Monte Altissimo da parte dell'Omnitel Pronto Italia S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

*Il segretario:* SALA

**98A6516**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Borno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una chiesetta e la sistemazione di un percorso esistente da parte dell'Associazione nazionale alpini, sezione di Valle Camonica, gruppo di Borno.** (Deliberazione n. VI/36433).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con

il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Borno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Associazione nazionale alpini, sezione di Valle Camonica, gruppo di Borno per la realizzazione di una chiesetta e la sistemazione del percorso esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, dell'area ubicata in comune di Borno (Brescia), mappali numeri 2801, 2792, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una chiesetta e la sistemazione di un percorso esistente da parte dell'Associazione nazionale alpini, sezione di Valle Camonica, gruppo di Borno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

*Il segretario:* SALA

98A6517

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di servizi igienici, posa di condotte fognarie e rifacimento di un muro di sostegno in località «Pier» da parte del sig. Pini Tommaso.** (Deliberazione n. VI/36434).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazionc di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pini Tommaso per la realizzazione di servizi igienici, posa condotte fognarie e rifacimento muro di sostegno in località «Pier»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio 32, mappali numeri 323, 324, 325, 326, 464, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di servizi igienici, posa condotte fognarie e rifacimento muro di sostegno in loc. «Pier» da parte del sig. Pini Tommaso;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

*Il segretario:* SALA

98A6518

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale e il ripristino di un canale di derivazione in località «Le Motte» da parte della comunità montana Alta Valtellina.** (Deliberazione n. VI/36435).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di pista forestale e ripristino canale di derivazione in località «Le Motte» da parte della comunità montana Alta Valtellina;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valmasino (Sondrio), foglio n. 15 mappali numeri 7, 8, 94, 15, 124 e 16, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale e ripristino canale di derivazione in località «Le Motte» da parte della comunità montana Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

*Il segretario:* SALA

98A6519

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista accesso ai pascoli e di una tettoia per mungitura da parte del Consorzio Alpe Andossi.** (Deliberazione n. VI/36436).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985. n. 431»

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del Consorzio Alpe Andossi per la realizzazione di pista di accesso ai pascoli e tettoia per mungitura;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 28 mappali numeri 21, 22, 20, 19, 14, 16, 18,12, 24, folio n. 29 mappale n. 1, foglio n. 40, mappale n. 1, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista accesso ai pascoli e tettoia per mungitura da parte del Consorzio Alpe Andossi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

*Il segretario:* SALA

**98A6520**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e la trasformazione di due fabbricati rurali in rifugio-ristoro, abitazione e casera, opere di captazione acqua per scopi idroelettrici e locali interrati in località Val delle Mine da parte dell'amministrazione del comune stesso.** (Deliberazione n. VI/36568).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la ristrutturazione e trasformazione di due fabbricati rurali in rifugio-ristoro, abitazione e casera, opere di captazione acqua per scopi idroelettrici e locali interrati in località Val delle Mine;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 69 mappali n. 1 e 3, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e trasformazione di due fabbricati rurali in rifugio-ristoro, abitazione e casera, opere di captazione acqua per scopi idroelettrici e locali interrati in località Val delle Mine da parte dell'amministrazione comunale di Livigno (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modilicato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

**98A6521**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agricola in località Ca' di Magri-Valle Carbonera, da parte del sig. Magro Aldo.** (Deliberazione n. VI/36569).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Bianzone (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di una strada agricola in località Ca' di Magri-Valle Carbonera da parte del signor Magro Aldo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bianzone (Sondrio), foglio n. 7, mappali n. 95, 96, 97, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agricola in località Ca' di Magri-Valle Carbonera, da parte del sig. Magro Aldo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

**98A6561**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di fabbricato rurale in località Pagetta frazione Piatta da parte del sig. Canclini Giorgio.** (Deliberazione n. VI/36570).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985,

rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del signor Canclini Giorgio per la costruzione di fabbricato rurale in località Pagetta frazione Piatta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 16, mappale n. 409, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di fabbricato rurale in località Pagetta da parte del sig. Canclini Giorgio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985:

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

**98A6562**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un raccordo stradale in località «Lamburnis» da parte del Consorzio sponda destra del torrente Roasco.** (Deliberazione n. VI/36571).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex *lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio sponda destra del torrente Roasco per la realizzazione di un raccordo stradale in località «Lamburnis»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 30, mappale n. 131, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un raccordo stradale in località «Lamburnis» da parte del Consorzio sponda destra del torrente Roasco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

**98A6563**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e ristrutturazione di un fabbricato rurale in località «Presedont» da parte dei signori Illini Federico e Maria.** (Deliberazione n. VI/36572).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali. nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte dei signori Illini Federico e Maria per la sistemazione e ristrutturazione di un fabbricato rurale in località «Presedont»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 61, mappale n. 253, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e ristrutturazione di un fabbricato rurale in località «Presedont», da parte dei signori Illini Federico e Maria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

**98A6564**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una rete fognaria della frazione di Trepalle con ponte di attraversamento del canale Torto e impianto di depurazione in località Stefan da parte dell'amministrazione del comune stesso.** (Deliberazione n. VI/36573).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale di Livigno (Sondrio), per la realizzazione di rete fognaria della frazione di Trepalle con ponte per attraversamento del canale Torto e impianto di depurazione in località Stefan;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 32, mappale n. 556 e foglio n. 33, mappale n. 407, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di rete fognaria della frazione di Trepalle con ponte attraversamento del canale Torto e impianto di depurazione in località Stefan, da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

98A6565

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione di un fabbricato da parte della soc. Comesa S.r.l.** (Deliberazione n. VI/36574).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società Comesa S.r.l. per la realizzazione di sistemazione di un fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 52, mappali n. 96 e 97, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di sistemazione di un fabbricato da parte della società Comesa S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

98A6566

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una stazione radiobase per GSM in località «Alpe Motta» da parte della Omnitel Pronto Italia S.p.a.** (Deliberazione n. VI/36575).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Omnitel Pronto Italia S.p.a. per la realizzazione di stazione radiobase per GSM in località «Alpe Motta»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 7, mappali n. 16 - 20, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di stazione radiobase per GSM in località «Alpe Motta», da parte dell'Omnitel Pronto Italia S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

**98A6567**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per interventi di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati, da parte della società «Li Arnoga» S.r.l.** (Deliberazione n. VI/36576).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società «Li Arnoga» S.r.l. per interventi di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati da destinare ad attività turistico-ricettiva, in località «Arnoga»;

che dalle risultanze istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 70, mappali numeri 180 e 182, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati da destinare ad attività turistico-ricettiva da parte della società «Li Arnoga» S.r.l. in località «Arnoga»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

98A6568

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 1998.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato per formazione rifugio-ristoro, opere di captazione acqua per scopi idroelettrici e formazione vani interrati in località Val Federia da parte dell'amministrazione del comune stesso.** (Deliberazione n. VI/36577).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realiz-zazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del

piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione e che, pertanto allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale di Livigno (Sondrio) per la ristrutturazione di fabbricato per formazione rifugio-ristoro, opere di captazione acqua per scopi idroelettrici e formazione vani interrati in località «Val Federia»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 36, mappali numeri 8, 14 e 15, per la sola parte interessata e necessaria dall'intervento in oggetto indicato, all'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricato per formazione rifugio-ristoro, opere di captazione acqua per scopi idroelettrici e formazione vani interrati in loc. «Val Federia»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 giugno 1998

*Il segretario:* SALA

98A6569

## OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BOLOGNA

DECRETO DIRETTORIALE 30 giugno 1998.

**Modificazione al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio astronomico.**

IL DIRETTORE

Visto l'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana promulgata il 27 dicembre 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, recante il riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 17;

Visto il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Osservatorio astronomico di Bologna, emanato con decreto del direttore dell'osservatorio del 25 agosto 1997, e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997;

Vista la delibera del consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Bologna in data 25 febbraio 1998, con la quale è stata apportata una modifica all'art. 51 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Osservatorio;

Vista la nota n. 669 del 12 maggio 1998 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, Ufficio I, con la quale è stato comunicato l'avvenuto controllo di legittimità e di merito su detta modifica all'art. 51 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, senza che siano state formulate osservazioni particolari;

Riscontrato pertanto che, in seguito all'avvenuta approvazione della modifica in oggetto, sussistono le condizioni previste dall'art. 8 della richiamata legge n. 168/1989 per la sua emanazione e pubblicazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 51 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio astronomico di Bologna viene riformulato come segue:

«Art. 51 (*Spese per il personale e per gli organi dell'ente*). — 1. Il pagamento di stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura previsti da norme contrattuali è disposto dal direttore.

2. Il pagamento di indennità accessorie, compensi per lavoro straordinario, indennità di incentivazione, compensi connessi a prestazioni per conto terzi, è disposto dal direttore, nel rispetto delle norme specifiche e degli accordi in sede sindacale, nell'ambito di criteri o piani di massima deliberati dal consiglio direttivo.

3. Su delibera del consiglio direttivo possono essere istituiti servizi di mensa, servizi sociali e fondi assistenziali, diretti al personale.

Il consiglio direttivo emana i relativi regolamenti di fruizione e delibera l'ammontare della spesa annua.

4. Il consiglio direttivo determina le indennità di funzione relaive agli organi dell'Osservatorio e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli organi stessi».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 30 giugno 1998

*Il direttore:* MARANO

98A6571

## LIBERA UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1998.

**Approvazione del nuovo statuto della libera Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto della libera Università commerciale «Luigi Bocconi», approvato con regio decreto 29 settembre 1902, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6, 7, 16 e 21;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1995, n. 236;

Vista la legge 5 novembre 1996, n. 573, per la parte concernente la deliberazione degli statuti delle Università non statali;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 maggio 1998;

Vista la rettorale n. 736 del 22 giugno 1998 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto della libera Università commerciale «Luigi Bocconi» per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento autonomia univesitaria e studenti, prot. n. 964, del 6 luglio 1998 con la quale si comunica il positivo esito del controllo e si invita a procedere all'emanazione dello statuto, nonché alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

È emanato lo statuto della libera Università commerciale «Luigi Bocconi», allegato al presente decreto di cui costituisce parte ingrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 luglio 1998

*Il rettore:* RUOZI

ALLEGATO

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - ORIGINE, ISTITUZIONE E FONTI NORMATIVE

1.1 La libera Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano (di seguito denominata "Università"), fondata da Ferdinando Bocconi, con statuto approvato con R.D. 29 settembre 1902, è una Università legalmente riconosciuta, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare come assicurato dall'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' "Università" non ha fini di lucro. Essa è finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attività svolta ed è gestita da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente da soggetti privati.

1.2 Sono fonti normative specifiche dell' "Università":
- le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- il presente Statuto;
- i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

### ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

2.1 Secondo il programma del suo Fondatore, l' "Università" è stata istituita con lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura, adeguando continuamente il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema sociale ed economico.

2.2 L' "Università" assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.3 Professori, Ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell' "Università", contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.4 L' "Università" cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni.
Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali.

2.5 L' "Università" può conferire i seguenti titoli:
a) Diploma universitario;
b) Diploma di laurea;
c) Diploma di specializzazione;
d) Dottorato di ricerca.

L' "Università" può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

L' "Università" fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

**2.6** Per il raggiungimento delle proprie finalità, l' "Università" intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare, a consorzi con altre università ed organizzazioni ed enti pubblici e privati.

**2.7** L' "Università" assegna all'Associazione laureati dell'Università Bocconi (ALUB) la finalità di mantenere i rapporti tra i laureati e l' "Università". Tale associazione collabora inoltre per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo unitamente alle associazioni cui aderiscono i soggetti partecipanti a corsi di diploma, corsi post-laurea e post-esperienza.

### ART. 3 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

**3.1** L' "Università" utilizza per le attività istituzionali i beni propri o di cui ha la disponibilità per qualsiasi titolo.

**3.2** I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attività dell' "Università" sono costituiti da:
- a) i proventi del lascito del fondatore F. Bocconi Bocconi e del patrimonio dell'Università;
- b) il sostegno dell'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione Amici della Bocconi -, di seguito denominato "Istituto Javotte Bocconi", riconosciuto con D.P.R. 9 novembre 1955, n. 1395;
- c) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
- d) altri proventi delle attività istituzionali;
- e) le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

## CAPO II ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

### ART. 4 - ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA' - Individuazione

**4.1** Sono organi centrali dell' "Università":
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consigliere delegato;
- il Rettore;
- il Senato Accademico.

### ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Composizione

**5.1** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell' "Università".

**5.2** Esso si compone di 19 membri, e precisamente:
- a) di persona nominata dal Consiglio di Amministrazione dell' "Istituto Javotte Bocconi" per le funzioni di Presidente;
- b) del Rettore pro-tempore;

c) di un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
d) di un rappresentante della Regione Lombardia;
e) di un rappresentante della Provincia di Milano;
f) di un rappresentante del Comune di Milano;
g) di un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
h) di tre rappresentanti della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Milano;
i) di nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell' "Istituto Javotte Bocconi", avendo cura che almeno tre di loro siano scelti fra laureati dell' "Università".

5.3 Tutti i componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

5.4 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quadriennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

5.5 Il Consiglio nomina il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

**ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Funzionamento**

6.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a 11.

6.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, o dal Consigliere Delegato, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

6.3 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

6.4 Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale, il Segretario e, con l'approvazione del Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal presidente.

**ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Competenze**

7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

7.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell' "Università" e deliberare i relativi programmi;
b) deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico, delibera su proposta del Senato Accademico e sentiti i Consigli di Facoltà;
c) deliberare il regolamento generale di Ateneo su proposta del Senato Accademico;
d) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
e) approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi.

7.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;

b) approvare il bilancio e il bilancio di previsione dell' "Università";
c) nominare il Rettore;
d) nominare, ove richiesto dai rispettivi regolamenti e con le procedure dagli stessi previsti, i Presidi, i preposti ai Dipartimenti, agli Istituti, ai Centri di Ricerca, ai Centri di Servizio, alla Scuola di Direzione Aziendale;
e) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facoltà e Scuole di specializzazione, e dei relativi corsi di laurea, di diploma, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
f) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facoltà e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
g) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;
h) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
i) deliberare la nomina del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo;
j) deliberare l'assunzione e la nomina degli altri dirigenti amministrativi.

**7.4** Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:
a) su proposta dei Consigli di Facoltà, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e alle nomine dei Professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché in ordine all'assegnazione dei posti di Ricercatori di ruolo;
b) su proposta dei Consigli di Facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica, a Professori e Ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri Docenti con incarichi istituzionali;
d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati;
e) in ordine alla determinazione degli organici del personale amministrativo, alle relative assunzioni e provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico, nonché all'adozione dei provvedimenti disciplinari;
f) alla stipula dei contratti di lavoro per il personale amministrativo;
g) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;
h) all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
i) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
j) all'affidamento a società di gestione e Istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario;
k) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

## ART. 8 - COMITATO ESECUTIVO

**8.1** Il Comitato esecutivo, quando istituito, è formato da componenti in numero da cinque a sette, compresi quali componenti di diritto:
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente, se nominato;
- il Rettore;
- il Consigliere delegato.

I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

**8.2** Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in sua assenza - dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato.
La funzione di segretario del Comitato esecutivo è esercitata dal segretario del Consiglio di Amministrazione.

**8.3** Il Comitato Esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

**8.4** In caso d'urgenza il Comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

## ART. 9 - PRESIDENTE

**9.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito.

**9.2** Il Presidente in particolare:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
b) ha la rappresentanza legale dell' "Università";
c) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;
e) nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo e nelle materie di competenza degli stessi organi può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.

## ART. 10 - VICE PRESIDENTE

**10.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

## ART. 11 - CONSIGLIERE DELEGATO

**11.1** Il Consigliere delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.

**11.2** Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

## ART. 12 - RETTORE

**12.1** Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i professori ordinari dell' "Università", dura in carica due anni e può essere confermato.

**12.2** Il Rettore:
a) rappresenta l' "Università" nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
b) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;
c) fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;
d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
e) presiede il Consiglio di Facoltà nel caso sia attivata una sola Facoltà;
f) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
g) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
i) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti;
j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico e, limitatamente alle materie didattiche e scientifiche, del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell' "Università".

**12.3** Il Rettore può conferire ad uno o più professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell' "Università" rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di Pro - Rettore.

**12.4** Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro - Rettore o da altro professore ordinario dell' "Università" nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

**12.5** Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

### ART. 13 - SENATO ACCADEMICO - Composizione e competenze

**13.1** Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facoltà di cui si compone l' "Università", se le Facoltà sono in numero superiore a una.

Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'"Università".

In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato accademico è presieduto dal Preside con maggiore anzianità nella carica.

**13.2** In particolare compete al Senato accademico:

a) proporre al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;

b) deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei Consigli di Facoltà - per quanto di rispettiva competenza - e sentito il Consiglio di Amministrazione;

c) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell' "Università";

d) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca.

## CAPO III - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'

### ART. 14 - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E AMMINISTRATIVE

**14.1** L'Università Bocconi svolge la propria attività attraverso la coordinata azione delle strutture didattiche e di ricerca, delle strutture di servizio e amministrative di seguito indicate.

**14.2** Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca:
- le Facoltà;
- la Scuola di Direzione Aziendale;

- le Scuole di specializzazione;
- i Dipartimenti;
- gli Istituti;
- i Centri e gli Organismi di ricerca;
- le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Le Facoltà e i corsi di laurea sono individuati nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente statuto.
Tale tabella può essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate e sentito il Senato Accademico.

**14.3** Appartengono alle strutture di servizio:
- la Biblioteca;
- le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

**14.4** Appartengono alle strutture amministrative:
- la Direzione Generale e la Direzione Amministrativa;
- le Vice Direzioni;
- i servizi e gli uffici dell'amministrazione universitaria.

## ART. 15 - LE FACOLTA'

**15.1** Alle Facoltà competono le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di: diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e, in collaborazione con i Dipartimenti interessati anche di altre Università, di dottore di ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

**15.2** Alle Facoltà competono, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

## ART. 16 - ORGANI DELLE FACOLTA'

**16.1** Sono organi delle Facoltà:
- il Consiglio di Facoltà;
- il Preside;
- i Consigli di corso di laurea e di diploma;
- i Direttori dei corsi di laurea e di diploma.

## ART. 17 - CONSIGLIO DI FACOLTA' - Composizione

**17.1** Il Consiglio di Facoltà si compone del Preside che lo presiede, dei professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà stessa e di una rappresentanza dei Ricercatori, in numero di tre.

**17.2** Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Consiglio di Facoltà, con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti eletti sulla base di apposito regolamento. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta.

**17.3** Alle sedute del Consiglio possono inoltre partecipare, su invito del Preside, qualora gli argomenti posti all'Ordine del giorno ne richiedessero la presenza, i professori di ruolo che vi abbiamo insegnamenti appartenenti ad altre Facoltà o Scuola dell'Università.

**17.4** Le funzioni di segretario del Consiglio di Facoltà sono esercitate dal meno anziano di carica tra i professori ordinari o straordinari della Facoltà.

**17.5** Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

## ART. 18 - CONSIGLIO DI FACOLTA' - Competenze

**18.1** Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.

**18.2** In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze:

a) deliberare, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sull'ordinamento degli studi;

b) eleggere, nel caso di attivazione di più Facoltà, il Preside, richiedendone la nomina al Consiglio di Amministrazione;

c) proporre al Consiglio di Amministrazione:
- le modalità di ammissione degli studenti ai corsi dell' "Università";
- gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e le nomine dei Professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;
- gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica, a Professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
- le nomine per le cariche negli organi direttivi delle Scuole, dei Dipartimenti, degli Istituti e dei Centri di Ricerca, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

d) formulare proposte, per quanto di competenza, al Senato Accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

e) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione su:
- le proposte di modifiche statutarie per le materie relative all'Ordinamento didattico;
- le proposte di costituzione di nuovi centri di Ricerca.

## ART. 19 - PRESIDI DI FACOLTA'

**19.1** Il Preside di Facoltà, nel caso di attivazione di più Facoltà, è eletto dal Consiglio di Facoltà e nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un biennio e può essere confermato.

**19.2** Il Preside:
- rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;
- convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
- assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà;
- e membro di diritto del Senato Accademico;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.

## ART. 20 - CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA E DI DIPLOMA

**20.1** Nelle facoltà che comprendono più corsi di laurea o corsi di diploma possono essere istituiti consigli di corso di laurea o di diploma.

**20.2** Essi sono disciplinati: nel regolamento generale di Ateneo, per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento; nel regolamento didattico di Ateneo per quanto riguarda le competenze.

## ART. 21 - DIRETTORI DEI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA

**21.1** I Direttori dei corsi di laurea e di diploma sono nominati dal Consiglio di Facoltà di afferenza, su proposta dei Docenti che compongono il rispettivo Consiglio di corso di laurea o di diploma e sentito il parere del Rettore.
La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel regolamento generale di Ateneo, le competenze nel regolamento didattico di Ateneo.

## ART. 22 - LA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE

**22.1** Alla Scuola di Direzione Aziendale, di seguito denominata SDA, compete di promuovere e organizzare le attività didattiche e di formazione post-laurea e post-esperienza attribuitele funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione.

**22.2** La SDA opera con le modalità previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli organi della Scuola stessa.

**22.3** La SDA opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; la sua struttura amministrativa è parte della struttura amministrativa dell' "Università" e riferisce al Direttore Generale; il suo bilancio è parte del bilancio dell'Università.

## ART. 23 - ORGANI DELLA SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE

**23.1** Competenze, composizione e modalità di funzionamento degli organi della SDA sono definite nel Regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo.

## ART. 24 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

**24.1** Per le attività di formazione rivolte ai laureati e finalizzate al conseguimento della qualifica di specialista possono essere istituite le Scuole di specializzazione.

**24.2** Sono organi della Scuola di specializzazione:
- il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, tra i componenti il Consiglio della Scuola;
- il Consiglio della Scuola, composto dai titolari degli insegnamenti afferenti alla Scuola.

**24.3** Le Scuole di specializzazione sono disciplinate:
- per l'organizzazione, nel Regolamento generale di Ateneo;
- per l'ordinamento didattico, nel Regolamento didattico di Ateneo.

## ART. 25 - CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE POST-LAUREA

**25.1** Per soddisfare le esigenze di formazione post-laurea possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri Enti e Organismi, corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e altri corsi di qualificazione post-laurea.

**25.2** I corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facoltà e sentito il Senato Accademico.

**25.3** Le modalità per il funzionamento dei corsi medesimi sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel decreto rettorale di istituzione che prevede altresì l'ordinamento dei corsi nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo.

## ART. 26 - DIPARTIMENTI E ISTITUTI

**26.1** I Dipartimenti e gli Istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e di sostegno all'attività didattica.

**26.2** Gli Istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei con i relativi insegnamenti, anche afferenti a piu Facoltà.

**26.3** I Professori e i Ricercatori di ruolo, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento e ad un solo Istituto.

**26.4** Sono organi del Dipartimento e dell'Istituto:
- il Direttore;
- il Consiglio e la Giunta di Dipartimento o di Istituto.

**26.5** L'istituzione dei Dipartimenti e degli Istituti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel Regolamento generale dell'Ateneo.

## ART. 27 - CENTRI DI RICERCA

**27.1** I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.

**27.2** L' "Università" può istituire centri di ricerca anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.
La loro istituzione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Facoltà o del Senato Accademico; l'organizzazione dei Centri di Ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

**27.3** Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, può istituire appositi organi per il coordinamento dell'attività dei Centri di Ricerca.

## ART. 28 - STRUTTURE DI SERVIZIO - La Biblioteca

**28.1** La Biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca; è articolabile in sezioni, anche decentrate, costituenti un unico sistema bibliotecario e documentale.

**28.2** L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### ART. 29 - STRUTTURE AMMINISTRATIVE

**29.1** L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

**29.2** Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Generale. L'incarico di Direttore Generale è attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

**29.3** Il Direttore Generale:
- a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;
- b) esplica, anche in relazione agli esiti del Controllo di Gestione, una generale attività di indirizzo e direzione;
- c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
- d) è responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;
- e) sovraintende alla attività delle strutture centrali e verifica e coordina l'attività dei dirigenti;
- f) assicura le funzioni attribuite al Direttore Amministrativo dalla normativa in materia universitaria;
- g) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;
- h) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione.

**29.4** Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Consigliere Delegato, può delegare alcune funzioni del Direttore Generale ad un Dirigente Amministrativo con mansioni vicarie, specie per quanto concerne quelle previste dalle norme legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente statuto.

**29.5** Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può altresì nominare un Direttore Amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.

## CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA

### ART. 30 - ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA - Individuazione

**30.1** Sono organi consultivi e di verifica dell' "Università":
- il Consiglio degli Studenti;
- il Comitato di valutazione di Ateneo;
- il Collegio dei revisori dei Conti.

**30.2** Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati, composti anche da esponenti del mondo economico e culturale, in funzione consultiva degli organi di governo dell' "Università" sui temi di interesse per la sua attività e i suoi programmi di sviluppo.

## ART. 31 - CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

**31.1** Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo dell' "Università" e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

**31.2** In particolare il Consiglio degli Studenti:
a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

**31.3** Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in "Università" e per il quale è prevista la partecipazione degli studenti.
Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.

## ART. 32 - COMITATO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

**32.1** Il Comitato di Valutazione di Ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione.

**32.2** Esso opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'"Università" ai quali riferisce con relazione annuale.

**32.3** L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Comitato di Valutazione di Ateneo sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.

## ART. 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**33.1** Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dall'"Istituto Javotte Bocconi". Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Associazione dei Laureati dell'Università Bocconi (ALUB).

**33.2** Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'"Istituto Javotte Bocconi" tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

## CAPO V - PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

## ART. 34 - INSEGNAMENTI E ATTIVITA' DIDATTICA

**34.1** L' "Università" soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline con Professori e Ricercatori di ruolo e con Professori a contratto.

**34.2** I contratti possono essere stipulati con Docenti e Ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

34.3 I contratti di cui al presente articolo, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell' "Università" che li stipula.

34.4 Da tali contratti deve risultare:
a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;
b) l'autonomia didattica del docente;
c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;
e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
f) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi.

## ART. 35 - PROFESSORI E RICERCATORI: NOMINA, ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

35.1 I Professori e i Ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facoltà interessate, sentito il parere del Rettore e secondo le procedure per il reclutamento dei Docenti e dei Ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

35.2 I posti di ruolo dei Professori e Ricercatori dell' "Università", attualmente previsti in organico, sono individuati nella allegata tabella B.
Tale organico può essere variato con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate e sentito il Senato Accademico.

35.3 Ai Professori e ai Ricercatori di ruolo dell' "Università" è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori e i Ricercatori di ruolo delle Università statali.
Le disposizioni riguardanti i Ricercatori universitari si intendono estese agli Assistenti universitari del ruolo ad esaurimento.

## ART. 36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

36.1 Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l' "Università" può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso di analoga preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell' "Università".

## ART. 37 - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

37.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

37.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

## CAPO VI - STUDENTI

### ART. 38 - AMMISSIONE

**38.1** Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere delle Facoltà interessate e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso, nonché le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

### ART. 39 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E TUTORATO

**39.1** L' "Università" promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato svolte anche con la collaborazione di studenti, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

### ART. 40 - DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI

**40.1** L' "Università", nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all' "Università" e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni anche per fornire prestazioni di tipo residenziali.

**40.2** L'Università può gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.

### ART. 41 - ATTIVITA' SPORTIVE E COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

**41.1** L' "Università" collabora alla promozione delle attività sportive tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti per legge all'attuazione dello sport in ambito universitario. Al finanziamento delle relative attività si provvede con eventuali fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con contributi degli studenti o con altri fondi eventualmente messi a disposizione dall' "Università".

**41.2** Presso l' "Università" è costituito il Comitato per lo sport universitario con lo scopo di favorire e disciplinare lo svolgimento delle attività sportive degli studenti universitari a livello amatoriale ed agonistico.
L'organizzazione e il finanziamento del Comitato per lo sport universitario sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

### ART. 42 - COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA'

**42.1** L' "Università" può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.

**42.2** Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

## CAPO VII - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

### ART. 43 - FACOLTA' E PRESIDI

**43.1** In caso di attivazione di una sola Facoltà le funzioni di Preside della Facoltà sono svolte dal Rettore, nominato ai sensi dell'art. 12.1 del presente statuto.

### ART. 44 - DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA

**44.1** Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, per le materie la cui disciplina è ad essi demandata, le norme vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo. Pertanto, in materia di ordinamento dei programmi didattici continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del Regolamento didattico d'Ateneo, le disposizioni del precedente Statuto approvato con R.D. 8 marzo 1925, n. 547 e successive modificazioni.

**44.2** Le disposizioni relative alla nomina e alla durata in carica degli Organi Centrali di governo, previsti dagli articoli da 5 a 12 del presente Statuto, si applicano a decorrere dalla prima scadenza degli Organi attualmente in carica. Le disposizioni relative alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti (art. 33) si applicano a decorrere dall'approvazione del rendiconto del 1998.

### ART. 45 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Quando l' "Università" dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto all'"Istituto Javotte Bocconi".

### ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

**TABELLA A - ALLEGATA ALL'ARTICOLO 14 (STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E AMMINISTRATIVE)**

FACOLTA' ECONOMIA

Corso di laurea in Economia Aziendale

Corso di laurea in Economia Politica

Corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali

Corso di laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari

Corso di laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali

Corso di laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa

**TABELLA B - ALLEGATA ALL'ARTICOLO 35 (PROFESSORI E RICERCATORI: NOMINA, ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO)**

Organico Professori e Ricercatori

| | | |
|---|---|---|
| Posti di ruolo di Professori di prima fascia (Ordinari) | n. | 58 |
| Posti di ruolo di Professori di seconda fascia (Associati) | n. | 65 |
| Posti di ruolo di Ricercatori Universitari | n. | 100 |
| Posti di assistenti del ruolo ad esaurimento | n. | 3 |
| Posti di assistenti interni del ruolo ad esaurimento | n. | 1 |

**98A6570**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 16 luglio 1998, n. **93/98.**

**Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all'art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 in materia di formazione degli apprendisti.**

In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, si rende necessario indicare per i vari soggetti interessati, le modalità attraverso le quali si intende garantire la messa a regime delle nuove norme sulla formazione esterna degli apprendisti. Tale obiettivo può essere perseguito prevedendo una fase di transizione che consenta di adottare i necessari accorgimenti utili a sviluppare la necessaria gradualità delle azioni da realizzare.

Pertanto:

*a)* le iniziative di formazione esterne all'azienda saranno rivolte a tutti i lavoratori assunti in qualità di apprendisti a partire dal 19 luglio 1998. Le iniziative di formazione relative al primo anno potranno essere programmate e attuate entro 12 mesi dall'assunzione;

*b)* sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998, gli schemi di decreto per la definizione dei contenuti delle attività formative e delle competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, saranno elaborati entro il mese di ottobre dell'anno in corso;

*c)* in attesa dell'adozione dei decreti sopramenzionati, le attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo e la partecipazione degli apprendisti a tali attività, sono da ritenersi comunque valide ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, in materia di agevolazioni contributive;

*d)* le regioni individueranno con propri provvedimenti — da adottarsi in via transitoria in attesa della emanazione delle disposizioni sull'accreditamento delle strutture formative e sulla certificazione dei crediti formativi previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 — le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 8 aprile 1998, presso le quali dovranno essere svolte le attività formative esterne all'azienda ed emaneranno le altre disposizioni attuative previste dal decreto citato. Le regioni trasmetteranno tempestivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale copia dei provvedimenti adottati entro il 31 ottobre 1998. Le strutture pubbliche e private di formazione, rientranti nelle sperimentazioni di cui all'art. 6 del decreto citato, sono da ritenersi comunque idonee allo svolgimento delle attività formative previste;

*e)* per promuovere la realizzazione delle sperimentazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nel settore artigiano, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni definiranno, entro il 30 settembre 1998, un progetto quadro nazionale di formazione esterna sulla base della nuova normativa. Il progetto verrà attuato tramite trasferimento delle risorse nazionali e comunitarie alle regioni interessate;

*f)* la verifica sull'andamento delle azioni predisposte ai sensi di legge e sull'opportunità di adottare ulteriori eventuali dispositivi per garantirne l'efficacia, verrà svolta entro il mese di maggio dell'anno 1999.

*Il dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori*
VITTORE

**98A6586**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C 6941.XV.J(1531) datato 18 giugno 1998 i manufatti qui di seguito descritti che la S.p.a. Alitalia - Linee aeree italiane - intende importare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU a fianco di ciascuno indicato

*Cartucce attuatrici per l'apertura dell'impianto automatico antincendio motori*

| | | |
|---|---|---|
| P/N 446203 | Fabbricato da Walter Kidde U.S.A. Distribuito da Kidde Graviner U.K. | N. ONU 0320 1.4s |
| P/N 4762001-01 | Fabbricato da Walter Kidde U.S.A. Distribuito da Kidde Graviner U.K. | N. ONU 0320 1.4s |
| P/N A805300-12 | Fabbricato da Walter Kidde U.S.A. Distribuito da Kidde Graviner U.K. | N. ONU 0320 1.4s |
| P/N 876296-2 | Fabbricato da Walter Kidde U.S.A. Distribuito da Kidde Graviner U.K. | N. ONU 0320 1.4s |
| P/N 841155-1 | Fabbricato da Walter Kidde U.S.A. Distribuito da Kidde Graviner U.K. | N. ONU 0320 1.4s |
| P/N A805300-41 | Fabbricato da Walter Kidde U.S.A. Distribuito da Kidde Graviner U.K. | N. ONU 0323 1.4s |
| P/N 262299 | Fabbricato da Walter Kidde U.S.A. Distribuito da Kidde Graviner U.K. | N. ONU 0323 1.4s |
| P/N 873364-1 | Fabbricato da Walter Kidde U.S.A. Distribuito da Kidde Graviner U.K. | N. ONU 0323 1.4s |
| P/N 2-100090 (30903827) | Fabbricato da Pacific Scientific H.T.L. U.S.A. Distribuito da Pacific Scientific Limited U.K. | N. ONU 0323 1.4s |
| P/N 2-100030 (30903822) | Fabbricato da Pacific Scientific H.T.L. U.S.A. Distribuito da Pacific Scientific Limited U.K. | N. ONU 0323 1.4s |
| P/N 2-100000 (30900000M) | Fabbricato da Pacific Scientific H.T.L. U.S.A. Distribuito da Pacific Scientific Limited U.K. | N. ONU 0323 1.4s |
| P/N 2-100620 (30903856) | Fabbricato da Pacific Scientific H.T.L. U.S.A. Distribuito da Pacific Scientific Limited U.K. | N. ONU 0323 1.4s |
| P/N 151212901 | Fabbricato da Conax Corp. U.S.A. Distribuito da Conax Corp. U.S.A. | N. ONU 1073 1.4s |
| P/N 491944 | Fabbricato da Conax Corp. U.S.A. Distribuito da New Piper Aircraft U.S.A. | N. ONU 1073 1.4s |
| P/N 764780 | Fabbricato da Walter Kidde U.S.A. Distribuito da New Piper Aircraft U.S.A. | N. ONU 0323 1.4s |

*Cartucce per impianti scivoli emergenza*

| | | |
|---|---|---|
| P/N 2174200-15 | Fabbricato da O.E.A. INC. U.S.A. Distribuito da O.E.A. INC. U.S.A. | N. ONU 0367 1.4s |

Con decreto ministeriale n. 559/C 4847.XV.J(1610) datato 18 giugno 1998 il manufatto esplosivo ed i relativi componenti qui di seguito descritti, che la S.p.a. Fiatavio intende fabbricare presso il proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico come qui di seguito riportato:

| | | |
|---|---|---|
| Motore Zefiro ........ | I Cat. - GR. C | N. ONU 0186 1.3C |
| Motore Zefiro completo di accenditore privo di carica relais | I Cat. - GR. C | N. ONU 0186 1.3C |
| Accenditore principale completo del motore Zefiro | I Cat. - GR. C | N. ONU 0186 1.3C |
| Accenditore principale del motore Zefiro privo di carica relais | I Cat. - GR. C | N. ONU 0186 1.3C |
| Carica relais per accenditore principale del motore Zefiro | IV Cat. | N. ONU 0325 1.4G |

Con decreto ministeriale n. 559/C.4552-XV.J(1394) dell'8 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato «Lampeggiamento art. 100L», che la Pirotecnica Soldi S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4553-XV.J(1395) dell'8 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato «Ragno art. 100RV», che la Pirotecnica Soldi S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4554-XV.J(1392) dell'8 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato «Intreccio art. 150P», che la Pirotecnica Soldi S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4555-XV.J(1396) dell'8 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato «Due Palme di colore rosso - Tremolante Bianco art. 75P», che la Pirotecnica Soldi S.r.l. intende prôdurre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4556-XV.J(1393) dell'8 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato «Tiro art. 100R», che la Pirotecnica Soldi S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**98A6574**

### Riconoscimento e classificazione di alcune polveri

Con decreto ministeriale n. 559/C.4551-XV.J(966) dell'8 luglio 1998, le polveri denominate:

«Ball Powder Super Target AA WST»;

«Ball Powder Super Lite WSL»;

«Ball Powder Super Field AA WSF»;

«Ball Powder Action Pistol WAP»;

«Ball Powder 540»;

«Ball Powder 571»;

«Ball Powder Magnum Rifle WMR»,

che la BWM Italia S.p.a. intende importare dalla Olin di St. Marks - Florida - U.S.A., sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria - gruppo «*A*» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**98A6575**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 22 luglio 1998*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1764,82 |
| ECU | 1946,24 |
| Marco tedesco | 986,32 |
| Franco francese | 294,17 |
| Lira sterlina | 2896,95 |
| Fiorino olandese | 874,89 |
| Franco belga | 47,827 |
| Peseta spagnola | 11,621 |
| Corona danese | 258,81 |
| Lira irlandese | 2479,04 |
| Dracma greca | 5,942 |
| Escudo portoghese | 9,643 |
| Dollaro canadese | 1182,14 |
| Yen giapponese | 12,543 |
| Franco svizzero | 1167,21 |
| Scellino austriaco | 140,18 |
| Corona norvegese | 233,12 |
| Corona svedese | 221,75 |
| Marco finlandese | 324,45 |
| Dollaro australiano | 1098,60 |

**98A6643**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naprocet»

*Estratto decreto A.I.C. n. 277 del 19 giugno 1998*

Specialità medicinale: NAPROCET nella forma e confezione: 200 ml colluttorio.

Titolare A.I.C.: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale, e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004, Roma, codice fiscale n. 08205300588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Pulitzer italiana S.r.l., nello stabilimento sito in via Tiburtina, 1004, Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

200 ml colluttorio;

A.I.C. n. 032328015 (in base 10), 0YULBH (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: Naproxenato di cetiltrimetilammonio mg 223 (pari a mg 446 in 200 ml);

eccipienti: glicerolo, alcool etilico, saccarina sodica, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio fosfato, ammonio glicirrizinato, mentolo, polisorbato 20, aroma menta erbe, dimeticone, E 104, E 131, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Naprocet» collutorio si usa per:

affezioni odontostomatologiche (malattie della bocca) quali gengiviti (infiammazioni delle gengive), glossiti (infiammazioni della lingua), stomatiti (infiammazioni di tutta la bocca e delle fauci), aftosi (piccole ulcerazioni superficiali delle gengive e della lingua), paradontiti e paradontosi (malattie infiammatorie o con perdita della funzione dei tessuti di sostegno del dente) . Trattamento collaterale (associato cioè ad altre terapie idonee) nella terapia dentaria conservativa ed estrattiva (come impianti ed estrazioni dentarie). Coadiuvante nelle infiammazioni otorinolaringoiatriche (orecchio, naso e gola): in particolare nella angina faringea (infiammazione delle fauci e del faringe con difficoltà a respirare), faringiti (comune mal di gola), laringiti (infiammazione del laringe accompagnato tipicamente da voce rauca), tonsilliti (infezioni delle tonsille).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6383**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liponorm»

*Estratto decreto N.C.R. n. 278 del 19 giugno 1998*

Specialità medicinale: LIPONORM nella forma e confezione: 10 compresse rivestite 40 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112, codice fiscale n. 00109910505.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Merck Sharp & Dohme LTD nello stabilimento sito in Shotton Lane, Cramlington (Regno Unito). Le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società Merck Sharp & Dohme S.p.a. nello stabilimento sito in via Emilia, 21, Pavia; sia dalla

società Neopharmed S.p.a. nello stabilimento sito in via Pordoi, 18, Bollate (Milano); sia dalla società Merck Sharp & Dohme B.V. nello stabilimento sito in Waarderweg, 39, Haarlem, (Olanda).

Confezioni autorizzate: A.I.C. numeri e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse rivestite 40 mg;
A.I.C. n. 027228030 (in base 10) 0TYXVY (in base 32);
classe: «A - Nota 13», prezzo L. 55.200, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: simvastatina mg 40;

eccipienti: lattosio, butilidrossianisolo, acido ascorbico, acido citrico, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido, talco, ossido ferrico rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapetiche:

ipercolesterolemia:

riduzione dei livelli elevati di colesterolo totale ed LDL (lipoproteina a bassa densità) in pazienti con ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata;

riduzione dei livelli elevati di colesterolo in pazienti con ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia associate, quando l'ipercolesterolemia è l'anormalità di maggior rilievo e quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche da sole si è dimostrata inadeguata;

cardiopatia coronarica:

nei pazienti con cardiopatia coronarica «Liponorm» è indicato per:

ridurre il rischio di mortalità;

ridurre il rischio di mortalità per cause coronariche e di infarto miocardico non fatale;

ridurre il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione miocardica (bypass coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale);

rallentare la progressione dell'aterosclerosi coronarica, diminuendo lo sviluppo di nuove lesioni e nuove occlusioni totali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6384**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide»

*Estratto decreto G n. 285 del 19 giugno 1998*

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica FLUTAMIDE, nelle forme e confezioni: 30 compresse per uso orale da 250 mg e 105, compresse per uso orale da 250 mg.

Titolare A.I.C.: società Ipsen p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Figino n. 16, codice fiscale 05619050585.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla Chemical Works of Gedeon Richter Ltd., nello stabilimeto sito in Budapest (Ungheria), Gyomroi 19-21.

Le operazioni terminali di controllo sono sono effettuate dalla Rhodes Technology Limited nello stabilimento sito in Ely, Cambs, (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate: A.I.C. numeri e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse per uso orale da 250 mg;
A.I.C. n. 031580018/G (in base 10) 0Y3RVL (in base 32);
classe: «A» prezzo: L. 83.000 (ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9).

105 compresse per uso orale da 250 mg;
A.I.C. n. 031580032/G (in base 10) 0Y3RW0 (in base 32);
classe: «A» prezzo: L. 291.500 (ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 9).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: flutamide 250 mg;

eccipienti: crospovidone, amido di mais, polietilenglicole 6000, talco purificato, silice colloidale biossido, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: flutamide è indicato quale monoterapia (con o senza orchiectomia) o in associazione con un agonista LHRH nel trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato sia di pazienti non precedentemente sottoposti ad alcuna terapia specifica sia di quelli che non hanno risposto o che sono divenuti refrattari al trattamento ormonale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6385**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupivacaina»

*Decreto G n. 286 del 19 giugno 1998*

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica BUPIVACAINA, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: 1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 0,25%; 5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 0,25%; 1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 0,25%; 5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 0,25%; 1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 0,50%; 5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 0,50%; 1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 0,50%; 5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 0,50%.

Titolare A.I.C.: aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

A.I.C. numeri:

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 0,25%, 029232042 (in base 10) 0VW2XB (in base 32);

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 0,25%, 029232055 (in base 10) 0VW2XR (in base 32);

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 0,25%, 029232067 (in base 10) 0VW2Y3 (in base 32);

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 0,25%, 029232079 (in base 10) 0VW2YH (in base 32);

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 0,50%, 029232081 (in base 10) 0VW2YK (in base 32);

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 0,50%, 029232093 (in base 10) 0VW2YX (in base 32);

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 0,50%, 029232105 (in base 10) 0VW2Z9 (in base 32);

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 0,50%, 029232117 (in base 10) 0VW2ZP (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Ancona, strada statale 16 Adriatica, km. 303;

Composizione:

ogni fiala da 5 ml di soluzione allo 0,25% contiene:

principio attivo: «Bupivacaina» cloridrato mg 12,5;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 10 ml di soluzione allo 0,25% contiene:

principio attivo: «Bupivacaina» cloridrato mg 25;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 5 ml di soluzione allo 0,50% contiene:

principio attivo: «Bupivacaina» cloridrato mg 25;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 10 ml di soluzione allo 0,50% contiene:

principio attivo: «Bupivacaina» cloridrato mg 50;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la «Bupivacaina» è indicata in tutte le pratiche di chirurgia generale in cui sia necessaria l'anestesia periferica: ortopedia, otorinolaringoiatria, stomatologia, ostetricia e ginecologia, urologia, dermatologia. L'anestesia con «Bupivacaina» si pratica mediante infiltrazione locale, tronculare, locoregionale, blocco del simpatico, blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso, peridurale, sacrale e spinale subaracnoideo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 0,25%: classe «C»;

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 0,25%: classe «C»;

1 fiala10 ml soluzione iniettabile 0,25%: classe «C»;

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 0,25%: classe «C»;

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 0,50%: classe «C»;

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 0,50%: classe «C»;

1 fiala 10 ml soluzione iniettabile 0,50%: classe «C»;

5 fiale 10 ml soluzione iniettabile 0,50%: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6386**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina»

*Decreto G n. 287 del 19 giugno 1998*

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica LIDOCAINA, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

confezioni: 1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%; 5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%.

Titolare A.I.C.: aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585;

A.I.C. numeri:

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2% 029215023/G (in base 10), 0VVL9H (in base 32);

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2% 029215035/G (in base 10), 0VVL9V (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Ancona, strada statale 16 Adriatica km 303.

Composizione: ogni fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: «Lidocaina» cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesie per infiltrazione loco-regionale.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 5 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C»;

5 fiale 5 ml soluzione iniettabile 2%: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6387**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loette»

*Decreto A.I.C. n. 290 del 30 giugno 1998*

Specialità medicinale LOETTE nella forma e confezione: 21 compresse rivestite.

Titolare A.I.C: Wyeth Medica Ireland di Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Wyeth Lederle S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale 00130300874.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals Inc., nello stabilimento sito in Guayama-Puerto Rico (USA), i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C, nel proprio stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

21 compresse rivestite: A.I.C. n. 033161011 (in base 10) 0ZMZTM (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa da mg 0,100 + mg 0,02 contiene:

principi attivi: levonorgestrel mg 0,100; etinilestradiolo mg 0,02;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato, polietilenglicole, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, ossido di ferro rosso sintetico, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera E) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6388**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kezolin»**

*Estratto decreto NCR n. 292 del 6 luglio 1998*

Specialità medicinale: KEZOLIN nella forma e confezione: flac. 250 mg polvere + fiala lidocaina 0,5% solvente per soluzione iniettabile (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), Via Gramsci, 731/733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flac. 250 mg + fiala lidocaina 0,5%;

A.I.C. n. 028885046 (in base 10), 0VKJ1Q (in base 32);

classe: «A - Nota 55» Prezzo: L. 2.900, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36 comma 7.

Composizione: flacone contenente il prodotto:

principio attivo: cefazolina sodica 262 mg equivalente a cefazolina 250 mg;

fiala contenente il solvente: soluzione 0,5% di lidocaina cloridrato 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Kezolin» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi batterici di microrganismi sensibili:

infezioni del tratto respiratorio;

infezioni del tratto genito-urinario;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

infezioni delle vie biliari;

infezioni delle ossa e delle articolazioni;

setticemie;

endocarditi;

profilassi perioperatoria. La somministrazione a scopo profilattico della cefazolina prima, durante e dopo l'intervento chirurgico, può ridurre l'incidenza di alcune infezioni post-chirurgiche in pazienti che devono essere sottoposti ad interventi a rischio di potenziale contaminazione batterica. L'uso perioperatorio di cefazolina può risultare efficace anche in quei pazienti in cui l'insorgenza di complicanze infettive nel campo operatorio potrebbe costituire un grave rischio (ad esempio per interventi di chirurgia a cuore aperto o per impianto di protesi articolari).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6389**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lab/A»**

*Estratto decreto NCR n. 297 del 6 luglio 1998*

Specialità medicinale: LAB/A nella forma e confezione: 3 capsule vaginali molli (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: dott A. Tosi farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in corso della Vittoria, 12/B, Novara, codice fiscale 00109210039.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in via Nettunense km 20,100 Aprilia, (Latina); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in corso della Vittoria, 12/B, Novara.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 capsule vaginali molli;

A.I.C. n. 028974032 (in base 10), 0VN6YJ (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: lactobacillus formentum I-789 liofilizzato NLT $10^9$ UFC;

eccipienti: trigliceridi a media catena, silice (Aerosil 300), gelatina F.U., glicerolo F.U., dimetilposilossano 1000, titanio biossido E 171 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vulvovaginiti da candida albicans.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6391**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gunevax»**

*Estratto decreto n. 299 del 6 luglio 1998*

Specialità medicinale GUNEVAX nella forma e confezione: polvere e solvente per sospensione iniettabile per via sottocutanea 1 dose (1 flacone di vaccino liofilo + siringa preriempita di 0,5 ml di solvente (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale 01392770465.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Chiron S.p.a nello stabilimento sito in Sovicille (Siena), loc. Bellaria - Rosia.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

polvere e solvente per sospensione iniettabile per via sottocutanea 1 dose (1 flacone di vaccino liofilo + siringa preriempita di 0,5 ml di solvente;

A.I.C. n. 023318037 (in base 10), 0Q7MJP (in base 32);

classe «C».

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro la rosolia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6392**

## MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti le società cooperative**

Con decreto direttoriale 26 giugno 1998 il dott. Pier Luigi Zappalà è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S. Erasmo - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 10 aprile 1997, in sostituzione del rag. Fabio Del Zotto, revocato, a completamento della terna.

Con decreto direttoriale 1° luglio 1998 il dott. Riccardo Sarti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edificatrice La Calvana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Calenzano (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 15 luglio 1989, in sostituzione del dott. Luigi Gallo deceduto, a completamento della terna.

**98A6572**

### Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale del casinò municipale di Sanremo.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1998, avente decorrenza dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, le somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale del casinò municipale di Sanremo (Imperia) sono determinate nelle sottoindicate misure fisse mensili:

| | | |
|---|---|---|
| 1° gruppo super | L. | 1.900.000 |
| 1° gruppo | » | 1.900.000 |
| 2° gruppo | » | 1.900.000 |
| 3° gruppo | » | 1.900.000 |
| 4° gruppo | » | 1.900.000 |
| 5° gruppo | » | 1.425.000 |
| 6° gruppo | » | 950.000 |
| 7° gruppo | » | 475.000 |

**98A6573**

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24664 del 17 giugno 1998:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 settembre 1997 al 18 settembre 1998 della ditta S.p.a. Firema trasporti unità operativa metalmeccanica lucana, con sede in Caserta e unità di Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza).

Parere comitato tecnico del 9 aprile 1998 - favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti unità operativa metalmeccanica lucana con sede in Caserta e unità di Metalmeccanica lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1997 al 18 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 19 settembre 1997.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 novembre 1997 al 9 novembre 1998 della ditta S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli, con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 9 aprile 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli, con sede in Napoli e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 10 novembre 1997.

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 aprile 1998 con effetto dal 12 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.V.R. tecnologie vetroresina, con sede in Roma e unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 12 gennaio 1995 all'11 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 12 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24665 del 17 giugno 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996 della ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Napoli.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996 con effetto dal 1° maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Napoli, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998, con effetto dal 1° ottobre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio Vittorio Liccardo con sede in Napoli e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24666 del 17 giugno 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997 della ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 25 settembre 1996 al 24 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1996 con decorrenza 25 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24667 del 17 giugno 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1997 al 28 febbraio 1998 della ditta S.p.a. Industrie graniti sardi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie graniti sardi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24668 del 17 giugno 1998:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta S.p.a. Schluberger industries - Gruppo Schlumberger, con sede in Milano e unità di Frosinone e Milano.

Parere comitato tecnico del 6 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Schlumberger industries - Gruppo Schlumberger, con sede in Milano e unità di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1998 al 15 marzo 1998 della ditta S.p.a. Schlumberger industries - Gruppo Schlumberger ora Mira componenti S.r.l., con sede in Milano e unità di Milazzo (Messina).

Parere comitato tecnico del 6 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Schlumberger industries - Gruppo Schlumberger ora Mira componenti S.r.l., con sede in Milano e unità di Milazzo (Messina), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 15 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24669 del 17 giugno 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 dicembre 1999 della ditta S.p.a. Tubi ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unità di Cogoleto (Genova).

Parere comitato tecnico del 13 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tubi ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unità di Cogoleto (Genova), per il periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1997 con decorrenza 16 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24670 del 17 giugno 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1998 della ditta S.p.a. Alimenta, con sede in Cagliari e unità di Macomer, località Tossillo (Nuoro).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alimenta, con sede in Cagliari e unità di Macomer, località Tossilo (Nuoro), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24671 del 17 giugno 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 1999 della ditta S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unità di Torino e Ozegna (Torino).

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unità di Torino e Ozegna (Torino), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24672 del 17 giugno 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° giugno 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1998 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Rozzano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24673 del 17 giugno 1998, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al

periodo dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997 della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di fil. Grandi magazzini , via Lagrange (Torino).

Parere comitato tecnico del 13 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997 con effetto dal 24 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di fil. Grandi magazzini, via Lagrange (Torino), per il periodo dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 24 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24674 del 17 giugno 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Texas Instruments Controls & Manufacturing Services, con sede in Aversa (Caserta) e unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 1° settembre 1997;

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 2 marzo 1997.

2) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 29 agosto 1996 al 28 agosto 1997 della ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 30 aprile 1998 - favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carmine Russo, con sede in Cicciano (Napoli) e unità di Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 agosto 1996 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1996 con decorrenza 29 agosto 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24675 del 17 giugno 1998, è approvato la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 3 giugno 1997 al 2 giugno 1998 della ditta S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere del mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Angri (Salerno) e Fratte (Salerno).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 marzo 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere del mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Angri (Salerno) e Fratte (Salerno), per il periodo dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 3 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24676 del 17 giugno 1998 è approvato il programma per conversione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998 della ditta S.r.l Compensati Sorbolo, con sede Sorbolo (Reggio Emilia), e unità di Sorbolo (Reggio Emilia).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1998 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Compensati Sorbolo, con sede in Sorbolo (Reggio Emilia) e unità di Sorbolo (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 1° dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**98A6474**

## UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

settore scientifico disciplinare: E04A, disciplina «fisiologia generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

*a)* la qualifica rivestita con l'indicazione della data di presa di servizio;

*b)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe successiva;

*c)* il settore scientifico disciplinare.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

**98A6588**

# UNIVERSITÀ DI SALERNO

## Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* - D.U. in Metodologie fisiche:

settore scientifico-disciplinare C03X «Chimica generale ed inorganica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra Università, dovranno dichiarare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'Università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

L'attribuzione dei compiti didattici, al docente trasferito, verrà decisa dalla facoltà, con riferimento alle discipline del settore, in relazione alle proprie esigenze didattiche.

**98A6576**

# UNIVERSITÀ DI PISA

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura degli insegnamenti vacanti mediante trasferimento di professore universitario di prima fascia, nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare L12A «Letteratura italiana» - un posto;

settore scientifico-disciplinare L22A «Indologia» - un posto;

settore scientifico-disciplinare L25B «Storia dell'arte moderna» - un posto.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6578**

## Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura degll'insegnamento vacante mediante trasferimento di professore universitario di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare L03D «Archeologia medievale» - un posto.

L'aspirante al posto anzidetto dovrà presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6579**

# UNIVERSITÀ DI SIENA

## Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia con sede in Arezzo:*

storia delle dottrine politiche (settore s.d. Q01B: Storia delle dottrine politiche);

etnologia (settore s.d. M05X: Discipline demoetnoantropologiche);

archeologia e storia dell'arte greca e romana (settore s.d. L03B: Archeologia classica).

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

settore scientifico-disciplinare E06B: Alimentazione e nutrizione umana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A6577**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 5 maggio 1998, concernente «Eliminazione della varietà di colza denominata "Torrazzo" dal registro medesimo».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 22 giugno 1998).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia a pagina 2, prima colonna, del sommario che a pagina 25, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Eliminazione della varietà di colza denominata "Torrazzo" *dal registro medesimo*», leggasi: «Eliminazione della varietà di colza denominata "Torrazzo" *dall'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1997*».

**98A6580**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500